

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1454/97 della Commissione, del 25 luglio 1997, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali 1
- * Regolamento (CE) n. 1455/97 della Commissione, del 25 luglio 1997, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, il prezzo minimo da pagare ai produttori di prugne secche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le susine 3
- * Regolamento (CE) n. 1456/97 della Commissione, del 25 luglio 1997, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, l'importo dell'aiuto alla coltura di uve destinate alla produzione di alcune varietà di uve secche 4
- * Regolamento (CE) n. 1457/97 della Commissione, del 25 luglio 1997, che modifica gli allegati III B, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplate da accordi, protocolli o altre intese bilaterali né da altri regimi comunitari specifici in materia di importazioni 6
- * Regolamento (CE) n. 1458/97 della Commissione, del 25 luglio 1997, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata 11
- Regolamento (CE) n. 1459/97 della Commissione, del 25 luglio 1997, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco 15
- Regolamento (CE) n. 1460/97 della Commissione, del 25 luglio 1997, che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore unico (standard) originari d'Israele 20

Prezzo: 19,50 ECU

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 1461/97 della Commissione, del 25 luglio 1997, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1997 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca	22
Regolamento (CE) n. 1462/97 della Commissione, del 25 luglio 1997, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1997 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania	24
Regolamento (CE) n. 1463/97 della Commissione, del 25 luglio 1997, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1997 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998	26
Regolamento (CE) n. 1464/97 della Commissione, del 25 luglio 1997, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1997 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli	28
Regolamento (CE) n. 1465/97 della Commissione, del 25 luglio 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	30
* Direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997, sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)	32

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Commissione

97/465/CE:

- | | |
|---|----|
| * Decisione della Commissione, del 1° luglio 1997, riguardante una domanda di deroga presentata dalla Germania ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi | 53 |
|---|----|

97/466/CE:

- | | |
|---|----|
| * Decisione della Commissione, del 2 luglio 1997, recante quinta modifica della decisione 95/33/CE recante approvazione parziale del programma finlandese di attuazione degli articoli 138, 139 e 140 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia | 55 |
|---|----|

97/467/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 7 luglio 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento ⁽¹⁾ 57**

97/468/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 7 luglio 1997, che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di selvaggina ⁽¹⁾ 62**

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 1394/97 della Commissione, del 18 luglio 1997, che fissa gli importi di riferimento regionali previsionali e il valore degli anticipi versati ai produttori di semi di soia, di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1997/1998 (GU n. L 190 del 19.7.1997) 69**

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1454/97 DELLA COMMISSIONE**del 25 luglio 1997****che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995 all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare⁽⁴⁾ prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie;

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni;

considerando che le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette;

considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95;

considerando che per consentire la realizzazione di un'azione comunitaria destinata alla Corea del Nord occorre fissare una restituzione specifica per tale destinazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Per le azioni comunitarie di aiuto alimentare a destinazione della Corea del Nord è fissata una restituzione di 363 ECU/t per i prodotti del codice NC 1006 30.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 28 luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 luglio 1997, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0
1001 90 99 9000	0
1002 00 00 9000	19,00
1003 00 90 9000	3,00
1004 00 00 9400	5,00
1005 90 00 9000	43,00
1006 30 92 9100	303,00
1006 30 92 9900	303,00
1006 30 94 9100	303,00
1006 30 94 9900	303,00
1006 30 96 9100	303,00
1006 30 96 9900	303,00
1006 30 98 9100	303,00
1006 30 98 9900	303,00
1006 40 00 9000	—
1007 00 90 9000	43,00
1101 00 15 9100	0
1101 00 15 9130	0
1102 20 10 9200	60,48
1102 20 10 9400	51,84
1102 30 00 9000	—
1102 90 10 9100	4,22
1103 11 10 9200	0
1103 11 90 9200	0
1103 13 10 9100	77,76
1103 14 00 9000	—
1104 12 90 9100	9,32
1104 21 50 9100	5,62

NB: I codici prodotti sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 1455/97 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1997

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, il prezzo minimo da pagare ai produttori di prugne secche e l'importo dell'aiuto alla produzione per le susine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3 e l'articolo 4, paragrafo 9,

considerando che il regolamento (CE) n. 504/97 della Commissione, del 19 marzo 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽²⁾, ha fissato all'articolo 2 le date delle campagne di commercializzazione;

considerando che i criteri per la fissazione del prezzo minimo e dell'importo dell'aiuto alla produzione sono definiti, rispettivamente, all'articolo 3 e all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2201/96;

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1709/84 della Commissione, del 19 giugno 1984, relativo ai prezzi minimi da pagare ai produttori e all'importo dell'aiuto alla produzione per taluni ortofruttili trasformati che possono beneficiare dell'aiuto alla produzione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2322/89⁽⁴⁾, definisce le categorie di prugne secche e di susine per le quali vengono fissati, rispettivamente, il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione; che occorre di conseguenza fissare il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione per la campagna di commercializzazione 1997/1998;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1997/1998:

- a) il prezzo minimo di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 193,523 ECU/100 kg netti, franco produttore, per le prugne secche da susine da innesto «d'Ente», essiccate, della categoria di dimensione corrispondente a 66 frutti per 500 g;
- b) l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento è pari a 80,261 ECU/100 kg netti per prodotti ottenuti a partire da materie prime, per le susine pronte per il consumo umano ottenute da susine da innesto «d'Ente» della categoria di dimensione corrispondente a 66 frutti per 500 g.

Articolo 2

Se la trasformazione ha luogo fuori dello Stato membro in cui il prodotto è stato coltivato, detto Stato fornisce allo Stato membro che eroga l'aiuto alla produzione la prova che il prezzo minimo da versare al produttore è stato pagato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 78 del 20. 3. 1997, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 162 del 20. 6. 1984, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 220 del 27. 9. 1989, pag. 58.

REGOLAMENTO (CE) N. 1456/97 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1997

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/1998, l'importo dell'aiuto alla coltura di uve destinate alla produzione di alcune varietà di uve secche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CE) n. 2201/96 definisce i criteri per la fissazione dell'aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di uve secche delle varietà uva sultanina e Moscatel e uve secche di Corinto;

considerando che l'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CE) n. 2201/96 prevede la possibilità di differenziare l'importo dell'aiuto in funzione delle varietà delle uve, nonché di altri fattori che possano incidere sulle rese; che è opportuno che tale differenziazione sia basta su un coefficiente che esprima la quota di ciascuna varietà nella resa media complessiva; che nel caso delle sultanine occorre prevedere inoltre una differenziazione tra le superfici colpite dalla fillossera o ripiantate da meno di cinque anni e le altre superfici;

considerando che è tuttavia opportuno disporre che le superfici con una resa inferiore ad un valore minimo, differenziato a seconda delle varietà, non siano considerate come superfici specializzate ai fini dell'applicazione dell'aiuto; che le colture effettuate su tali superfici non possono pertanto beneficiare dell'aiuto;

considerando che è opportuno fissare l'aiuto per i produttori che reimpiantano i loro vitigni per combattere la fillossera secondo quanto previsto all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2201/96;

considerando che la verifica delle superfici adibite alla coltura delle uve di cui trattasi non ha evidenziato un superamento della superficie massima garantita fissata all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2911/90 della Commissione, del 9 ottobre 1990, che stabilisce le modalità dell'aiuto a favore della coltura di talune varietà di uve destinate all'essiccazione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2641/95⁽³⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

(1) GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.

(2) GU n. L 278 del 10. 10. 1990, pag. 35.

(3) GU n. L 268 del 10. 11. 1995, pag. 7.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna 1997/1998, che inizia il 1° settembre 1997 e termina il 31 agosto 1998, l'aiuto per ettaro alla coltura di uve destinate alla produzione di uve secche delle varietà uva sultanina e Moscatel e uve secche di Corinto, di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2201/96, è fissato secondo gli importi che figurano in allegato.

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2201/96, le superfici con una resa per ettaro inferiore a:

- 1 800 kg di uve secche sultanine colpite dalla fillossera o ripiantate da meno di cinque anni,
- 2 800 kg di uve secche per le altre sultanine,
- 2 000 kg di uve secche di Corinto,
- 500 kg di uve secche delle varietà Moscatel,

non vengono considerate come superfici specializzate. La coltura delle succitate varietà su queste superfici non beneficia di alcun aiuto.

3. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per il controllo della resa minima.

Articolo 2

In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2201/96, l'aiuto per ettaro da erogare ai produttori che procedono al reimpianto dei vigneti per combattere la fillossera è fissato a 3 917 ECU/ha.

Gli Stati membri interessati adottano le misure amministrative necessarie per la concessione dell'aiuto in causa.

In tal caso non si applica il disposto dell'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1997.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

AIUTO ALLA COLTURA DI UVE SECHE

Varietà	ECU/ha
Sultanine colpite dalla fillossera o ripiantate da meno di cinque anni	2 400
Altre sultanine	3 290
Uve secche di Corinto	3 080
Moscatel	880

REGOLAMENTO (CE) N. 1457/97 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1997

che modifica gli allegati III B, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplate da accordi, protocolli o altre intese bilaterali né da altri regimi comunitari specifici in materia di importazioni

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplate da accordi, protocolli o altre intese bilaterali né da altri regimi comunitari specifici in materia di importazioni⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1937/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 5 in combinato disposto con l'articolo 25, paragrafo 4,

considerando che le restrizioni quantitative applicabili alle importazioni di prodotti tessili e dell'abbigliamento originari delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia, dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Repubblica federale di Jugoslavia e della Repubblica democratica popolare di Corea sono indicate negli allegati III B, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94;

considerando che il 16 aprile 1997 la Commissione ha siglato un accordo relativo al commercio di prodotti tessili con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia che prevede, inter alia, l'abolizione a partire dal 1° gennaio 1997 delle restrizioni quantitative applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti tessili e dell'abbigliamento originari di tale paese;

considerando che l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia deve rimanere esclusa dal campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 517/94 a partire dalla data dell'applicazione provvisoria del suddetto accordo;

considerando che alcuni Stati membri hanno chiesto alla Commissione di aumentare alcune restrizioni quantitative per l'importazione di prodotti tessili originari della

Repubblica democratica popolare di Corea onde soddisfare determinate esigenze del mercato;

considerando che è necessario garantire un certo equilibrio fra un'adeguata tutela dei relativi settori dell'industria comunitaria e il mantenimento, tenendo conto dei vari interessi in gioco, di un livello di scambi accettabile con le Repubbliche dell'ex Jugoslavia e con la Repubblica democratica popolare di Corea;

considerando che, avendo esaminato la situazione dell'industria comunitaria nel settore, si ritiene che tanto l'effettivo aumento delle restrizioni quantitative applicate nei confronti delle Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia derivante dall'abolizione delle restrizioni sinora applicate alle importazioni nella Comunità di prodotti tessili originari dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia quanto l'aumento del livello di alcuni contingenti per la Repubblica democratica popolare di Corea non pregiudicheranno il conseguimento del summenzionato obiettivo;

considerando che la Commissione ritiene quindi opportuno adeguare il livello di alcune delle restrizioni quantitative applicate nei confronti della Repubblica democratica popolare di Corea, anche in considerazione delle richieste ricevute dagli Stati membri;

considerando che occorre pertanto adeguare gli allegati III B, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94;

considerando che queste misure sono conformi al parere del comitato dei tessili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III B, IV e VI del regolamento (CE) n. 517/94 sono sostituiti dal testo allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1997.

⁽¹⁾ GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 255 del 9. 10. 1996, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1997.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

ALLEGATO

«ALLEGATO III B

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI ANNUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, QUARTO TRATTINO

Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia

Categoria	Unità	Quantitativo
1	tonnellate	6 926
2	tonnellate	8 545
2a	tonnellate	1 931
3	tonnellate	935
5	1 000 pezzi	2 416
6	1 000 pezzi	1 415
7	1 000 pezzi	813
8	1 000 pezzi	2 664
9	tonnellate	877
15	1 000 pezzi	772
16	1 000 pezzi	575
67	1 000 pezzi	722

Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro)

Categoria	Unità	Quantitativo
1	tonnellate	2 309
2	tonnellate	2 848
2a	tonnellate	644
3	tonnellate	312
5	1 000 pezzi	662
6	1 000 pezzi	349
7	1 000 pezzi	201
8	1 000 pezzi	888
9	tonnellate	292
15	1 000 pezzi	257
16	1 000 pezzi	192
67	1 000 pezzi	241

ALLEGATO IV

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI ANNUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, QUARTO TRATTINO

Repubblica democratica popolare di Corea

Categoria	Unità	Quantitativo
1	tonnellate	128
2	tonnellate	145
3	tonnellate	49
4	1 000 pezzi	285
5	1 000 pezzi	123
6	1 000 pezzi	144
7	1 000 pezzi	93
8	1 000 pezzi	201
9	tonnellate	71
12	1 000 paia	1 290
13	1 000 pezzi	1 509
14	1 000 pezzi	96
15	1 000 pezzi	108
16	1 000 pezzi	55
17	1 000 pezzi	38
18	tonnellate	61
19	1 000 pezzi	411
20	tonnellate	142
21	1 000 pezzi	3 411
24	1 000 pezzi	263
26	1 000 pezzi	173
27	1 000 pezzi	179
28	1 000 pezzi	285
29	1 000 pezzi	75
31	1 000 pezzi	293
36	1 000 pezzi	91
37	1 000 pezzi	356
39	1 000 pezzi	51
59	1 000 pezzi	466
61	1 000 pezzi	40
68	1 000 pezzi	75
69	1 000 pezzi	184
70	1 000 pezzi	270
73	1 000 pezzi	93
74	1 000 pezzi	133
75	1 000 pezzi	39
76	tonnellate	75
77	tonnellate	9
78	tonnellate	115
83	tonnellate	34
87	1 000 paia	5
109	tonnellate	10
117	tonnellate	51
118	tonnellate	23
142	tonnellate	10
151 A	tonnellate	10
151 B	tonnellate	10
161	tonnellate	152

ALLEGATO VI

TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO

LIMITI COMUNITARI ANNUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 4

Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia

Categoria	Unità	Quantitativo
5	1 000 pezzi	4 837
6	1 000 pezzi	10 755
7	1 000 pezzi	6 736
8	1 000 pezzi	12 888
15	1 000 pezzi	5 743
16	1 000 pezzi	3 182

Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro)

Categoria	Unità	Quantitativo
5	1 000 pezzi	1 231
6	1 000 pezzi	3 585
7	1 000 pezzi	1 832
8	1 000 pezzi	4 296
15	1 000 pezzi	1 914
16	1 000 pezzi	1 061

REGOLAMENTO (CE) N. 1458/97 DELLA COMMISSIONE**del 25 luglio 1997****relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1195/97 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano altresì a qualsiasi nomenclatura che riprenda la nomenclatura combinata anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da normative comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, per i motivi indicati nella colonna 3;

considerando che è opportuno che, fatte salve le misure in vigore nella Comunità relativamente al sistema di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri e non conformi al presente regolamento possono continuare ad essere utilizzate dal titolare, per un periodo di 60 giorni, a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE)

n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario⁽³⁾;

considerando che la sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente per quanto riguarda i prodotti di cui al punto 4 della tabella allegata;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale per quanto riguarda i prodotti di cui ai punti 1, 2, 3 e 5 della tabella allegata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella contenuta in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 della stessa tabella.

Articolo 2

Salve le misure vigenti nella Comunità relativamente ai sistemi di duplice controllo e alle sorveglianze comunitarie preventive e a posteriori dei prodotti tessili all'importazione nella Comunità, le informazioni tariffarie vincolanti in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri e non conformi al presente regolamento, possono continuare ad essere utilizzate a norma dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di 60 giorni.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(¹) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(²) GU n. L 170 del 28. 6. 1997, pag. 11.

(³) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1997.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>1. Prodotto non tessuto (dimensioni: 180 a 220 cm di lunghezza, 70 a 160 cm di larghezza, ca. 5 cm di spessore e di un peso superiore a 150 g/m²), costituito da un reticolo formato da più strati di fibre di cocco fissate intimamente insieme in tutto lo spessore del reticolo con una sostanza legante (lattice) e con un trattamento termico.</p>	5603 94 90	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 8 b) della sezione XI, dalla nota 3 del capitolo 56, nonché dal testo dei codici NC 5603, 5603 94 e 5603 94 90.</p> <p>Cfr. anche le note esplicative del Sistema armonizzato relative alla voce 56.03.</p> <p>La classificazione di questo prodotto nella voce 5305 non può essere ammessa in quanto lo stesso è stato trasformato in un articolo in fibre.</p>
<p>2. Stoffa a maglia del tipo «riccia» di filamenti misti sintetici e artificiali trattati al poliglicoletilene.</p> <p>Questo prodotto è presentato individualmente in rotoli di circa 23 metri di lunghezza e 7,5 cm di larghezza misurati allo stato piatto.</p> <p>Questa stoffa tubolare dopo lavorazione potrà essere utilizzata come «manicotto umidificatore» o «tubo umidificatore» per cilindri di macchine per la stampa.</p>	6001 22 00	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, nonché dal testo dei codici NC 6001 e 6001 22 00.</p> <p>La classificazione nella voce 5911 è esclusa, in quanto le condizioni poste dalla nota 7 b) del capitolo 59 non sono soddisfatte, il prodotto in questione deve ancora subire una lavorazione</p>
<p>3. Indumento non leggero multicolore confezionato a partire da varie stoffe a maglia felpata all'interno, di diverso spessore, che hanno oltre 10 maglie per cm lineare (55 % cotone, 45 % poliestere), di taglio diritto, destinato a coprire la parte superiore del corpo; esso scende fino alle anche e finisce con un orlo all'estremità delle maniche e alla base.</p> <p>Esso presenta maniche lunghe, una scollatura a girocollo con bordo a coste e un'apertura parziale sul davanti provvista di chiusura lampo.</p> <p>L'indumento presenta inoltre cuciture decorative e, sul davanti, motivi decorativi applicati.</p> <p>(Indumento simile ad un pullover).</p> <p>(Cfr. fotografia n. 563) (*)</p>	6110 20 99	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalle note 4 e 9 dal capitolo 61 e dal testo dei codici NC 6110, 6110 20 e 6110 20 99.</p> <p>Tenuto conto del taglio e dell'aspetto generale (in particolare dello spessore e della presenza di un bordo a coste alla scollatura) questo indumento deve essere classificato come articolo simile a un pullover.</p>
<p>4. Indumento tessuto ampio (65 % poliestere, 35 % cotone), destinato a coprire la parte inferiore del corpo, dalla vita alle caviglie; esso si abbottona sul davanti da sinistra a destra, ed è munito di patta di protezione. Sul lato posteriore, esso presenta due dispositivi che consentono di regolare e restringere il punto vita.</p> <p>Questo indumento presenta due tasche a toppa sul davanti, due tasche tagliate ad asola sul dietro e due tasche a toppa laterali all'altezza delle cosce.</p> <p>Esso presenta anche dei pezzi dello stesso tessuto applicato all'altezza delle ginocchia e sul fondo dei pantaloni.</p> <p>I pantaloni finiscono in basso con un orlo in cui è inserito un cordoncino che consente di restringerli alle caviglie.</p> <p>(Pantaloni per il tempo libero)</p> <p>(Cfr. foto n. 562) (*)</p>	6203 43 19	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura dalla nota di sottovoci 2A della sezione XI, dalla nota 8 del capitolo 62, nonché dal testo dei codici NC 6203, 6203 43 e 6203 43 19.</p> <p>L'aspetto generale di questo indumento non lascia apparire che esso è concepito per essere portato esclusivamente o essenzialmente per assicurare una protezione (fisica o igienica) di altri indumenti e/o di persone durante un'attività industriale, professionale o domestica.</p>

Designazione delle merci	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
<p>5. Indumento in tessuto monocoloro di 0,3 mm di spessore (100 % poliestere), con fodera di colore nero, destinato a coprire la parte inferiore del corpo, che va dalla vita alle caviglie e presenta sul davanti una chiusura lampo munita di patta di protezione che si abbottona da sinistra a destra. Questo indumento è fornito di bretelle e di due dispositivi che consentono di restringere il punto vita. Esso presenta inoltre un'apertura che parte dalla base delle gambe munita di chiusura lampo e di un dispositivo restringente tipo «velcro».</p> <p>Il tessuto presenta motivi stampati sul davanti all'estremità di una gamba e sul dietro sotto la tasca posteriore del pantalone ed è ricoperto sul lato interno di un foglio di materia plastica alveolare percettibile ad occhio nudo.</p> <p>(Pantaloni da sci).</p> <p>(Cfr. fotografia n. 564)(*)</p>	6210 40 00	<p>La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 2 a) 5) del capitolo 59, dalle note 5 e 8 del capitolo 62, nonché dal testo dei codici NC 6210 e 6210 40 00.</p> <p>Tenuto conto dello spessore (0,2 mm. circa di tessuto rispetto a 0,1 mm. soltanto per il foglio di materia plastica), della sua consistenza, della sua resistenza, della sua tessitura stretta e della sua utilizzazione come superficie visibile, questo tessuto conferisce all'indumento la sua caratteristica essenziale e ha quindi una funzione superiore a quella di semplice supporto.</p> <p>Cfr. anche le note esplicative del Sistema armonizzato relative alle considerazioni generali del capitolo 39 (materie plastiche combinate con materie tessili).</p>



(*) Le fotografie hanno carattere puramente indicativo.

REGOLAMENTO (CE) N. 1459/97 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1997

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/96⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che, vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione, di 209 667 tonnellate di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle spese; che, a tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori; che è quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93;

considerando che, qualora il ritiro di segala avvenga con oltre cinque giorni di ritardo o lo svincolo di una delle cauzioni previste sia ritardato per motivi imputabili all'organismo di intervento, lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, l'organismo d'intervento tedesco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di segala da esso detenuta.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 209 667 tonnellate di segala, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 209 667 tonnellate di segala figurano nell'allegato I.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 16, terzo comma del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta.

2. Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione, né alcuna maggiorazione mensile.

3. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2131/93.

Articolo 4

1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.

2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽⁵⁾.

Articolo 5

1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 31 luglio 1997, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles).

3. L'ultima gara parziale scade il 28 maggio 1998, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco.

Articolo 6

1. L'organismo d'intervento, ammassatore nonché l'aggiudicatario se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU n. L 293 del 16. 11. 1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:

- a) superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;
- b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:
 - 1 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 68 kg/hl,
 - un punto percentuale per il tenore di umidità,
 - mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione ⁽¹⁾
 - e
 - mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta,

l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

- c) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può:
 - accettare la partita tal quale,
 - oppure rifiutare di prendere in consegna la partita. In tal caso egli è liberato dai suoi obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo di intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, qualora chieda all'organismo di intervento di fornirgli un'altra partita di segala di intervento della qualità prevista, senza spese supplementari, la cauzione

non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II;

- d) inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in consegna la partita di cui trattasi. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di segala di intervento della qualità prevista senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'articolo II.

2. Tuttavia se l'uscita della segala ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore.

3. L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine di un mese dalla data della domanda di sostituzione da esso presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.

4. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi, indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzia una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, sono a carico del FEOG limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro nonché le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

Articolo 7

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92, i documenti relativi alla vendita di segala conformemente al presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, devono recare la dicitura:

⁽¹⁾ GU n. L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

- Centeno de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) n° 1459/97
- Rug fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1459/97
- Interventionsroggen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1459/97
- Σίκαλη παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1459/97
- Intervention rye without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1459/97
- Seigle d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) n° 1459/97
- Segala d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1459/97
- Rogge uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1459/97
- Centeio de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n° 1459/97
- Interventioruista, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1459/97
- Interventionsråg, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1459/97.

Articolo 8

1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena sono rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.

2. A garanzia dell'obbligo di esportazione nei paesi terzi è costituita una cauzione di 50 ECU per tonnellata, di cui 30 ECU/t sono depositati all'atto del rilascio del

titolo di esportazione e i rimanenti 20 ECU/t sono depositati prima del ritiro dei cereali.

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione ⁽¹⁾,

- l'importo di 30 ECU/t è svincolato entro 20 giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova che la segala ritirata ha lasciato il territorio doganale della Comunità;
- l'importo di 20 ECU/t è svincolato entro 15 giorni lavorativi dalla data alla quale l'aggiudicatario fornisce la prova di immissione in consumo in un paese terzo. Le modalità di presentazione di tale prova sono quelle di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione ⁽²⁾.

3. Salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, in particolare in caso di avvio di un'indagine amministrativa, l'eventuale superamento dei termini previsti dal presente articolo per lo svincolo delle cauzioni ivi indicate darà luogo ad un risarcimento, da parte dello Stato membro, pari a 0,015 ECU/10 tonnellate per giorno di ritardo.

Tale risarcimento non è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG).

Articolo 9

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato III rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato IV.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

⁽²⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

ALLEGATO I

<i>(tonnellate)</i>	
Località di magazzinaggio	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg/ Niedersachsen/Bremen/ Nordrhein-Westfalen	124 859
Hessen/Rheinland-Pfalz/ Baden-Württemberg/Saarland/Bayern	15 378
Berlin/Brandenburg/ Mecklenburg-Vorpommern	51 019
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen	18 411

ALLEGATO II

Comunicazione di rifiuto di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco

[Articolo 6 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1459/97]

- Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:
- Data dell'aggiudicazione:
- Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			<ul style="list-style-type: none"> — Peso specifico (kg/hl) — % chicchi germinati — % impurità varie (Schwarzbesatz) — % degli elementi che non sono di cereali di base di qualità perfetta — Altri

ALLEGATO III

Gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo di intervento tedesco

[Regolamento (CE) n. 1459/97]

1	2	3	4	5	6	7
Numero degli offerenti	Numero della partita	Quantitativo in tonnellate	Prezzo d'offerta (in ECU/t) (1)	Maggiorazioni (+) Riduzioni (-) (in ECU/t) (per memoria)	Spese commerciali (in ECU/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

(1) Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.

ALLEGATO IV

I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti:

— DG VI-C-1

— Telex: 22037 AGREC B
22070 AGREC B (caratteri greci)

— Telefax: 296 49 56
295 25 15.

REGOLAMENTO (CE) N. 1460/97 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1997

che sospende il dazio doganale preferenziale e ripristina il dazio della tariffa doganale comune all'importazione di garofani a fiore unico (standard) originari d'Israele

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Israele, della Giordania, del Marocco e di Cipro⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando che il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi;

considerando che il regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1375/97 della Commissione⁽⁴⁾, determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, della Giordania, del Marocco e di Israele;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce, da un lato, che per un determinato prodotto e una determinata origine, il dazio doganale preferenziale è applicabile soltanto se il prezzo del prodotto importato è almeno pari all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; che, dall'altro, il dazio doganale preferenziale è, tranne casi eccezionali, sospeso ed è ripristinato il dazio della tariffa doganale comune per un determinato prodotto e una determinata origine:

- a) se, durante due giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione; ovvero
- b) se, durante cinque-sette giorni di mercato consecutivi, i prezzi del prodotto importato, per il 30 % almeno dei quantitativi per i quali sono disponibili quotazioni sui mercati rappresentativi all'importazione, sono alternativamente superiori e inferiori all'85 % del prezzo comunitario alla produzione e se per tre giorni, all'interno di detto periodo, i prezzi del prodotto importato sono rimasti al di sotto di tale livello;

considerando che il regolamento (CE) n. 989/97 della Commissione, del 14 novembre 1988⁽⁵⁾, ha fissato i prezzi

comunitari alla produzione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime;

considerando che il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/97⁽⁷⁾ ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁹⁾, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1482/96⁽¹¹⁾;

considerando che, in base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88, si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per una sospensione del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore unico (standard) originari d'Israele; che occorre ripristinare il dazio della tariffa doganale comune;

considerando che il contingente di tali prodotti si riferisce al periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997; che, pertanto, la sospensione del dazio preferenziale e il ripristino del dazio della tariffa doganale comune si applicano al massimo fino alla fine di questo periodo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le importazioni di garofani a fiore unico (standard) (codici NC ex 0603 10 13 e ex 0603 10 53) originari d'Israele, il tasso doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 1981/94 è sospeso e il dazio della tariffa doganale comune è ripristinato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1997.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1997 al più tardi.

⁽¹⁾ GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. L 177 del 5. 7. 1997, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 189 del 18. 7. 1997, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 141 del 31. 5. 1997, pag. 71.

⁽⁶⁾ GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16.

⁽⁷⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1997, pag. 71.

⁽⁸⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

⁽¹¹⁾ GU n. L 188 del 27. 7. 1996, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1997.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1461/97 DELLA COMMISSIONE**del 25 luglio 1997**

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1997 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2698/93 della Commissione⁽¹⁾, che stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 691/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando che le domande di titoli di importazione presentate per il terzo trimestre 1997 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte;

considerando che è opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo;

considerando che è opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1997 presentate ai sensi del regolamento (CEE) n. 2698/93 sono soddisfatte secondo quanto indicato in allegato.
2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2698/93, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.
3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 245 dell'1. 10. 1993, pag. 80.

⁽²⁾ GU n. L 102 del 19. 4. 1997, pag. 12.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 1997
1	100
2	100
3	100
4	100
H1	100
H2	100
5	100
6	100
7	100
8	100
9	100
10	100
11	100
12	100
13	100

ALLEGATO II

(in tonnellate)

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997
1	2 596,5
2	220,7
3	1 427,5
4	8 675,3
H1	2 400,0
H2	500,0
5	3 000,0
6	1 822,8
7	8 421,0
8	1 400,0
9	9 800,0
10	1 262,0
11	710,0
12	2 130,0
13	210,0

REGOLAMENTO (CE) N. 1462/97 DELLA COMMISSIONE
del 25 luglio 1997

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1997 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli accordi conclusi tra la Comunità e la Bulgaria e la Romania

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1590/94 della Commissione del 30 giugno 1994, che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni suine, del regime previsto dagli accordi interinali tra la Comunità, da una parte, e la Bulgaria e la Romania, dall'altra⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 691/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che le domande di titolo di importazione presentate per il terzo trimestre 1997 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte;

considerando che è opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo;

considerando che è opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1997, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1590/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.
2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1590/94, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II del presente regolamento.
3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 167 dell'1. 7. 1994, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. L 102 del 19. 4. 1997, pag. 12.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 1997
14	100,00
15	100,00
16	100,00
17	100,00

*ALLEGATO II**(in tonnellate)*

Gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997
14	230,00
15	1 015,00
16	1 964,28
17	14 470,00

REGOLAMENTO (CE) N. 1463/97 DELLA COMMISSIONE**del 25 luglio 1997****che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1997 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1486/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari d'importazione del settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1244/97⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando che le domande di titoli di importazione presentate per il terzo trimestre 1997 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1997.

considerando che è opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1997, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1486/95, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.

2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1486/95, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 29. 6. 1995, pag. 58.

⁽²⁾ GU n. L 173 dell'1. 7. 1997, pag. 80.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 1997
G2	100
G3	100
G4	100
G5	100
G6	100
G7	100

*ALLEGATO II**(in tonnellate)*

Gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997
G2	6 961,0
G3	1 152,2
G4	550,0
G5	1 220,0
G6	2 978,0
G7	851,5

REGOLAMENTO (CE) N. 1464/97 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 1997

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 1997 per taluni prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1432/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d'importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2068/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che le domande di titoli di importazione presentate per il terzo trimestre 1997 sono inferiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere interamente soddisfatte;

considerando che è opportuno stabilire il quantitativo disponibile per il periodo successivo;

considerando che è opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1997.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1997, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato I.
2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997 possono essere presentate, ai sensi del regolamento (CE) n. 1432/94, domande di titoli d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.
3. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 156 del 23. 6. 1994, pag. 14.

⁽²⁾ GU n. L 277 del 30. 10. 1996, pag. 12.

ALLEGATO I

Numero del gruppo	Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 1997
1	100,00

*ALLEGATO II**(in tonnellate)*

Numero del gruppo	Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 1997
1	2 036

REGOLAMENTO (CE) N. 1465/97 DELLA COMMISSIONE**del 25 luglio 1997****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori

forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 luglio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.⁽²⁾ GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 luglio 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0709 90 77	052	51,2
	999	51,2
0805 30 30	388	63,0
	524	66,2
	528	51,7
	999	60,3
0806 10 40	052	158,1
	412	124,1
	512	126,2
	600	140,0
	624	149,6
	999	139,6
	999	139,6
0808 10 71, 0808 10 73, 0808 10 79	388	85,3
	400	70,0
	508	76,0
	512	54,0
	524	72,0
	528	57,0
	800	154,7
	804	94,4
	999	82,9
	999	82,9
	0808 20 51	388
512		78,2
528		85,6
999		74,4
0809 10 40	052	214,8
	064	104,7
	999	159,8
0809 20 59	052	235,2
	064	184,0
	400	234,4
	616	180,9
	999	208,6
0809 40 30	064	117,8
	999	117,8
	999	117,8

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

DIRETTIVA 97/33/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 30 giugno 1997
sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire
il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di
fornitura di una rete aperta (ONP)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato⁽³⁾, alla luce del testo comune approvato dal comitato di conciliazione il 19 marzo 1997,

- (1) considerando che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, verrà liberalizzata la fornitura di servizi e infrastrutture di telecomunicazione nella Comunità (con periodi transitori per alcuni Stati membri); che la risoluzione del Consiglio, del 7 febbraio 1994, sui principi del servizio universale nel settore delle telecomunicazioni⁽⁴⁾ riconosce che, per promuovere servizi di telecomunicazione di dimensione comunitaria, occorre garantire l'interconnessione delle reti pubbliche e, nel futuro contesto concorrenziale, l'interconnessione tra vari operatori nazionali e comunitari; che la direttiva 90/387/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sull'istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni (Open Network Provision — ONP)⁽⁵⁾ stabilisce principi armonizzati per un accesso e un uso liberi ed efficienti delle reti pubbliche ed eventualmente dei servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico; che la risoluzione del Consiglio del 22 luglio 1993, concernente la relazione sulla situazione nel settore dei servizi di telecomunicazione e sulla necessità di ulteriori sviluppi in tale mercato⁽⁶⁾ riconosce che le misure in materia di fornitura di una rete aperta offrono un contesto adeguato per l'armonizzazione delle condizioni di interconnessione; che questa armonizzazione

è essenziale per l'istituzione e il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi di telecomunicazione; che la risoluzione del Consiglio del 18 settembre 1995, sulla creazione del futuro quadro normativo delle telecomunicazioni⁽⁷⁾ riconosce come elementi essenziali di tale futuro quadro normativo il mantenimento e lo sviluppo di un servizio universale, nonché una regolamentazione specifica dell'interconnessione, e traccia alcuni orientamenti su tali questioni;

- (2) considerando che è necessario un quadro generale per l'interconnessione alle reti pubbliche di telecomunicazione e ai servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico, a prescindere dalle tecnologie di supporto impiegate, onde garantire l'interoperabilità punto-punto dei servizi per gli utenti comunitari; che fattori centrali per incentivare lo sviluppo di mercati aperti e concorrenziali sono condizioni di interconnessione e interoperabilità eque, proporzionali e non discriminatorie;
- (3) considerando che l'eliminazione dei diritti speciali ed esclusivi nel settore delle telecomunicazioni implica la revisione di alcune definizioni esistenti; che, ai fini della presente direttiva, i servizi di telecomunicazione non comprendono i servizi di radiodiffusione e tele-diffusione; che le condizioni tecniche, le tariffe e le condizioni di impiego e fornitura che si applicano all'interconnessione possono essere diverse da quelle relative alle interfacce utente finale/rete;
- (4) considerando che nel quadro normativo relativo all'interconnessione rientrano quelle situazioni in cui le reti interconnesse sono usate per la fornitura commerciale di servizi di telecomunicazioni a disposizione del pubblico; che nel quadro normativo per l'interconnessione non rientra il caso in cui una rete di telecomunicazioni è usata per la fornitura di servizi disponibili ad un utilizzatore finale o ad un gruppo chiuso di utenti, ma rientra solo il caso in cui una rete di telecomunicazioni è usata esclusivamente per la fornitura di servizi a disposizione del pubblico; che le reti di telecomunicazioni interconnesse possono essere di proprietà delle parti coinvolte o possono essere basate su linee affittate e/o su capacità di trasmissione non di proprietà delle parti interessate;

⁽¹⁾ GU n. C 313 del 24. 11. 1995, pag. 7.

⁽²⁾ GU n. C 153 del 28. 5. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 febbraio 1996 (GU n. C 65 del 4. 3. 1996, pag. 69), posizione comune del Consiglio del 18 giugno 1996 (GU n. C 220 del 29. 7. 1996, pag. 13) e decisione del Parlamento europeo del 19 settembre 1996 (GU n. C 320 del 28. 10. 1996, pag. 138). Decisione del Consiglio del 2 giugno 1997. Decisione del Parlamento europeo dell'11 giugno 1997.

⁽⁴⁾ GU n. C 48 del 16. 2. 1994, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 192 del 24. 7. 1990, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. C 213 del 6. 8. 1993, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. C 258 del 3. 10. 1995, pag. 1.

- (5) considerando che, a seguito dell'eliminazione dei diritti speciali ed esclusivi nell'ambito dei servizi e delle infrastrutture di telecomunicazione nella Comunità, la fornitura di reti o servizi di telecomunicazione può esigere qualche forma di autorizzazione da parte degli Stati membri; che gli organismi autorizzati a fornire reti di telecomunicazione o servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico in tutta la Comunità o in parte di essa devono essere liberi di negoziare accordi di interconnessione su base commerciale a norma del diritto comunitario, fatto salvo il controllo e, se necessario, l'intervento delle autorità nazionali di regolamentazione; che, all'interno della Comunità, è necessario garantire un'adeguata interconnessione di alcune reti e l'interoperabilità dei servizi essenziali per il benessere sociale ed economico degli utenti comunitari, in particolare per quanto riguarda le reti e i servizi fissi e mobili di telefonia pubblica e le linee affittate; che, ai fini della presente direttiva, il termine «pubblico» non si riferisce né alla proprietà né ad una serie limitata di offerte denominate «reti pubbliche» o «servizi pubblici», ma riguarda qualsiasi rete o servizio messo a disposizione del pubblico affinché sia utilizzato da terzi;
- (6) considerando che è necessario definire gli organismi che detengono diritti e obblighi di interconnessione; che, per incentivare lo sviluppo di nuovi tipi di servizi di telecomunicazione, è importante incoraggiare nuove forme di interconnessione e un accesso speciale alle reti in punti diversi dai punti terminali delle reti offerti alla maggior parte degli utenti finali; che la forza di mercato di un organismo dipende da una serie di fattori, ivi compresa la quota del prodotto o del mercato dei servizi che detiene nel rispettivo mercato geografico, il fatturato relativo alla dimensione del mercato, la capacità di influenzare le condizioni di mercato, il controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, i suoi collegamenti internazionali, l'accesso alle risorse finanziarie, l'esperienza nella fornitura di prodotti e servizi sul mercato; che la determinazione degli organismi che hanno una significativa forza di mercato dovrebbe essere effettuata dall'autorità nazionale di regolamentazione tenendo conto della situazione nel mercato in questione;
- (7) considerando che l'evoluzione della nozione di servizio universale deve procedere di pari passo con il progresso tecnologico, l'evoluzione del mercato e il mutare della domanda degli utenti; che nell'esame futuro della presente direttiva occorrerebbe valutare le nuove condizioni per la fornitura del servizio universale;
- (8) considerando che gli obblighi relativi alla fornitura del servizio universale contribuiscono agli obiettivi della coesione economica e sociale e dell'equivalenza, sul piano territoriale, della Comunità; che all'interno di uno Stato membro più di un organismo può dover assolvere agli obblighi di servizio universale; che gli Stati membri dovrebbero incoraggiare quanto prima l'introduzione di nuove tecnologie quali la rete di servizi digitali integrali (ISDN) su una base quanto più ampia possibile; che, allo stato attuale dello sviluppo della ISDN nella Comunità tale rete non è accessibile a tutti gli utenti e non è soggetta alle disposizioni in materia di servizio universale della presente direttiva; che può essere opportuno valutare a tempo debito se la ISDN debba essere parte del servizio universale; che nel calcolo del costo netto del servizio universale occorre tenere in debito conto i costi e le entrate oltre a fattori economici esterni e ai benefici intangibili che risultano dalla fornitura del servizio universale, ma che non dovrebbero ostacolare l'attuale processo di riequilibrio delle tariffe; che i costi connessi con gli obblighi di servizio universale dovrebbero essere calcolati in base a procedure trasparenti; che i contributi finanziari legati alla ripartizione dei suddetti obblighi dovrebbero essere incorporati dalle tariffe di interconnessione; che, allorché un obbligo di servizio universale rappresenta un onere eccessivo per un organismo, è opportuno permettere agli Stati membri di istituire meccanismi per ripartire il costo netto delle forniture del servizio universale di una rete telefonica pubblica fissa e di un servizio telefonico pubblico fisso con altri organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazione e/o servizi di telefonia vocale a disposizione del pubblico; che ciò dovrebbe rispettare i principi del diritto comunitario, in particolare quello della non discriminazione e della proporzionalità, e dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 100 A del trattato;
- (9) considerando che è importante definire principi che garantiscano la trasparenza, l'accesso alle informazioni, la non discriminazione e la parità di accesso, in particolare per gli organismi che detengono una quota di mercato significativa;
- (10) considerando che la determinazione dei prezzi di interconnessione costituisce un fattore essenziale per stabilire la struttura e l'intensità della concorrenza nel processo di trasformazione verso la liberalizzazione del mercato; che gli organismi che detengono una quota di mercato significativa devono poter dimostrare che le proprie tariffe di interconnessione sono fissate in base a criteri oggettivi e rispettano i principi della trasparenza e dell'orientamento ai costi e sono sufficientemente scorporate rispetto agli elementi di rete e di servizio offerti; che la pubblicazione di un elenco dei servizi di interconnessione, delle tariffe, nonché delle condizioni applicabili a tali servizi di interconnessione aumenta la necessaria

trasparenza e non discriminazione; che occorre garantire la flessibilità nella metodologia di applicazione delle tariffe per il traffico di interconnessione, ivi compresa la determinazione delle tariffe in base alla capacità; che il livello delle tariffe deve favorire la produttività e incentivare un ingresso efficiente e sostenibile sul mercato e non deve essere inferiore a un limite determinato dall'applicazione di metodi di imputazione e attribuzione dei costi e dei costi marginali di lungo periodo basati sulle cause reali dei costi, né superiore ad un limite determinato dal costo unico di fornitura dell'interconnessione in oggetto; che le tariffe di interconnessioni basate su un livello dei prezzi strettamente connesso con i costi addizionali di lungo periodo risultanti dall'accesso all'interconnessione sono opportune per incentivare il rapido sviluppo di un mercato aperto e competitivo;

- (11) considerando che, se un organismo che detiene diritti speciali ed esclusivi in un settore non connesso con le telecomunicazioni fornisce anche servizi di telecomunicazione, la separazione della contabilità o la separazione strutturale rappresentano strumenti efficaci per scoraggiare sovvenzioni incrociate abusive per lo meno al di sopra di una certa cifra d'affari nelle attività di telecomunicazione; che nei casi in cui un organismo detenga una quota di mercato significativa, un'opportuna separazione contabile tra attività di interconnessione e altre attività di telecomunicazione, in modo da individuare tutti i fattori di costo e di ricavo relativi a tali attività, garantisce la trasparenza dei trasferimenti interni dei costi;
- (12) considerando che le autorità nazionali di regolamentazione svolgono un ruolo importante per favorire lo sviluppo di un mercato concorrenziale nell'interesse degli utenti comunitari e per garantire l'adeguata interconnessione delle reti e l'interoperabilità dei servizi; che un'adeguata interconnessione tiene conto delle richieste degli operatori che desiderano realizzare l'interconnessione, in particolare riguardo ai punti di interconnessione più appropriati, con ciascun operatore responsabile del trasferimento delle chiamate e della tariffazione reciproca fisso al punto di interconnessione; che il negoziato di accordi di interconnessione può essere agevolato dalle autorità nazionali di regolamentazione che fissano alcune condizioni preliminari, in base alla normativa comunitaria, tenendo conto delle raccomandazioni definite dalla Commissione al fine di agevolare lo sviluppo di un vero e proprio «mercato domestico» europeo, e individuano altri settori che devono essere contemplati dai suddetti accordi di interconnessione; che, in caso di controversie in materia di interconnessione tra parti dello stesso Stato membro, la parte lesa deve poter rivolgersi all'autorità nazionale di regolamentazione per risolvere la controversia; che le autorità nazionali di regolamentazione devono poter indurre gli organismi ad interconnettere le loro strutture,

qualora si possa dimostrare che ciò è nell'interesse degli utenti;

- (13) considerando che, a norma della direttiva 90/387/CEE, i requisiti essenziali in base ai quali sono giustificate restrizioni all'accesso e all'uso di reti o servizi pubblici di telecomunicazione sono limitati alla sicurezza delle operazioni di rete, alla salvaguardia dell'integrità della rete, all'interoperabilità dei servizi, ove giustificato, e alla protezione dei dati, a seconda dei casi; che le motivazioni di tali restrizioni devono essere rese note; che le clausole della presente direttiva non impediscono ad uno Stato membro di adottare misure giustificate dalle ragioni di cui agli articoli 36 e 56 del trattato ed in particolare ragioni di pubblica sicurezza, ordine pubblico e moralità pubblica;
- (14) considerando che l'uso comune delle infrastrutture può presentare vantaggi per la pianificazione urbana e per motivi di ordine ambientale, economico o di altro genere e che dovrebbe essere incentivata da parte delle autorità nazionali di regolamentazione in base ad accordi facoltativi; che in alcuni casi può essere opportuno imporre ad organismi l'obbligo di uso comune delle strutture, ma solo previa esauriente e pubblica consultazione;
- (15) considerando che la numerazione è un elemento fondamentale per garantire parità di accesso; che le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avere il compito di amministrare e controllare i piani di numerazione nazionali, nonché quegli aspetti dei servizi di telecomunicazione legati all'identificazione e all'indirizzamento ove sia necessario un coordinamento a livello nazionale, al fine di garantire una concorrenza efficace; che, nell'assolvere tale compito, le autorità nazionali di regolamentazione devono tener conto del principio di proporzionalità, in particolare riguardo all'effetto di qualsiasi misura sugli operatori, gli intermediari ed i consumatori della rete; che la portabilità dei numeri è un'opportunità importante per gli utenti, che dovrebbe essere messa a disposizione non appena risulti realizzabile; che i piani di numerazione devono essere elaborati in piena collaborazione con tutte le parti interessate, in conformità con un quadro di numerazione europeo a lungo termine, e con piani di numerazione internazionali in corso d'esame nell'ambito della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT); che i requisiti di numerazione per l'Europa, le esigenze in termini di fornitura di servizi nuovi e paneuropei e la globalizzazione e sinergia del mercato delle telecomunicazioni rendono necessario il coordinamento delle posizioni nazionali a norma del trattato all'interno di organizzazioni e forum internazionali ove si adottino decisioni in materia di numerazione;

- (16) considerando che, a norma della direttiva 90/387/CEE, l'armonizzazione delle interfacce tecniche e delle condizioni di accesso deve fondarsi su specifiche tecniche comuni che tengano conto delle norme internazionali; che può essere necessario elaborare nuove norme europee in materia di interconnessione; che, a norma della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche⁽¹⁾, non devono essere preparate nuove norme nazionali in settori in cui vengono elaborate norme europee armonizzate;
- (17) considerando che, a norma della direttiva 90/387/CEE, le condizioni per la fornitura di una rete aperta (ONP) devono essere trasparenti e pubblicate in maniera adeguata; che detta direttiva ha istituito un comitato per assistere la Commissione (il comitato ONP) e una procedura di consultazione con gli organismi di telecomunicazione, gli utenti, i consumatori, i fabbricanti e i fornitori di servizi;
- (18) considerando che, oltre al diritto di ricorso riconosciuto dal diritto nazionale o comunitario, occorre una semplice procedura di conciliazione per la risoluzione delle controversie transfrontaliere che non rientrano tra le competenze di una singola autorità nazionale di regolamentazione; che tale procedura, il cui avvio è a richiesta di una qualsiasi delle parti della controversia interessate, dovrebbe essere efficiente, non dispendiosa e trasparente e deve coinvolgere tutte le parti interessate;
- (19) considerando che, per consentirle di controllare efficacemente l'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri devono notificare alla Commissione quali autorità nazionali di regolamentazione saranno incaricate di svolgere le funzioni previste dalla presente direttiva e quali sono gli organismi a cui si riferiscono le disposizioni in essa contenute;
- (20) considerando che, visto lo sviluppo dinamico del settore, deve essere istituita una procedura efficiente per l'adeguamento di alcuni allegati della presente direttiva, che tenga pienamente conto dei pareri degli Stati membri e che coinvolga il comitato ONP;
- (21) considerando che il 20 dicembre 1994 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno concluso un «modus vivendi» relativo alle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato⁽²⁾;
- (22) considerando che l'adempimento di alcuni obblighi deve essere legato alla data di liberalizzazione dei servizi e delle infrastrutture di telecomunicazione e, con particolare riguardo ai rispettivi Stati membri, deve tenere pienamente conto dei pertinenti periodi transitori, ivi compresa la detenzione di diritti speciali od esclusivi in relazione all'interconnessione diretta fra le reti mobili di tali Stati membri e la rete fissa o mobile di altri Stati membri; che è possibile differire l'adempimento dell'obbligo di garantire la portabilità dei numeri qualora la Commissione accerti che detto obbligo imporrebbe un onere eccessivo ad alcuni organismi;
- (23) considerando che, nel caso di imprese non stabilite nella Comunità, la presente direttiva non impedisce l'adozione di misure conformi sia alla legislazione comunitaria che agli esistenti obblighi internazionali allo scopo di assicurare che i cittadini degli Stati membri godano di un trattamento analogo nei paesi terzi; che le imprese comunitarie debbono beneficiare nei paesi terzi di un trattamento e di un effettivo accesso al mercato analogo a quello attribuito in ambito comunitario ai cittadini dei paesi in questione; che nei negoziati in materia di telecomunicazioni la Comunità dovrà perseguire un equilibrato accordo multilaterale che offra agli operatori comunitari un effettivo e analogo accesso nei paesi terzi;
- (24) considerando che occorre esaminare l'applicazione della presente direttiva entro il 31 dicembre 1999, in particolare per esaminare la portata del servizio universale e il calendario per la portabilità dei numeri; che nel contempo occorre rivedere periodicamente anche la situazione relativa all'interconnessione con i paesi terzi, onde poter adottare le iniziative opportune;
- (25) considerando che non è possibile realizzare sufficientemente a livello di Stati membri l'obiettivo fondamentale dell'interconnessione delle reti e dell'interoperabilità dei servizi in tutta la Comunità e che tale obiettivo può perciò essere meglio realizzato a livello comunitario mediante la presente direttiva; che al momento della revisione della presente direttiva è auspicabile che si valuti se ricorrono le condizioni per istituire un'autorità europea di regolamentazione tenendo conto, tra l'altro, dei lavori preparatori intrapresi dalla Commissione; che, quando sarà realizzata nel mercato una concorrenza effettiva, le regole di concorrenza del trattato saranno sostanzialmente sufficienti per effettuare un controllo a posteriori della correttezza delle competenze, in modo da riconsiderare la necessità della presente direttiva, fatta eccezione per le disposizioni in materia di servizio universale e di soluzione delle controversie;

(1) GU n. L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/139/CE della Commissione (GU n. L 32 del 10. 2. 1996, pag. 31).

(2) GU n. C 102 del 4. 4. 1996, pag. 1.

- (26) considerando che la presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle regole di concorrenza del trattato,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Campo di applicazione e scopo

La presente direttiva istituisce un quadro normativo atto a garantire, nella Comunità, l'interconnessione delle reti di telecomunicazione e in particolare l'interoperabilità dei servizi, nonché ad assicurare la fornitura di servizi universali in una situazione di mercati aperti e concorrenziali.

Essa riguarda l'armonizzazione delle condizioni per un'interconnessione aperta ed efficace delle reti pubbliche di telecomunicazione e dei servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico e per l'accesso a tali reti e servizi.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
 - a) «interconnessione», il collegamento fisico e logico di reti di telecomunicazione utilizzate dal medesimo o da un altro organismo per consentire agli utenti di un organismo di comunicare con gli utenti dello stesso o di un altro organismo o di accedere ai servizi offerti da un altro organismo. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete;
 - b) «rete pubblica di telecomunicazione», una rete di telecomunicazione utilizzata, in tutto o in parte, per fornire servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico;
 - c) «rete di telecomunicazione», sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione e altre risorse che permettono la trasmissione di segnali tra punti terminali di rete definiti con mezzi a filo, radio, ottici o altri mezzi elettromagnetici;
 - d) «servizi di telecomunicazione», i servizi la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su reti di telecomunicazione, ad eccezione della radiodiffusione e della telediffusione;
 - e) «utenti», i singoli, ivi compresi i consumatori, ovvero gli organismi che utilizzano o chiedono servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico;
 - f) «diritti speciali», i diritti concessi da uno Stato membro a un numero limitato di imprese, mediante ogni strumento legislativo, regolamentare o amministrativo che, all'interno di una determinata area geografica, limiti a

due o più il numero di dette imprese, autorizzate a fornire un servizio o a svolgere un'attività, non conformandosi a criteri di obiettività, proporzionalità e non discriminazione, o designi, non conformandosi a tali criteri, varie imprese in concorrenza, autorizzandole a fornire un servizio o a svolgere un'attività, o conferisca a ciascuna impresa, non conformandosi a tali criteri, vantaggi legali o regolamentari che influiscono sostanzialmente sulla capacità di qualsiasi altra impresa di fornire lo stesso servizio o di svolgere la stessa attività nella stessa area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti;

- g) «servizio universale», un insieme minimo definito di servizi di determinata qualità disponibile a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni specifiche nazionali, ad un prezzo abbordabile.

2. Se pertinenti, si applicano le altre definizioni contenute nella direttiva 90/387/CEE.

Articolo 3

Interconnessione a livello nazionale e comunitario

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per eliminare ogni restrizione che impedisca agli organismi autorizzati dagli Stati membri a fornire reti pubbliche di telecomunicazione e servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico di negoziare tra loro accordi di interconnessione in base al diritto comunitario. Gli organismi interessati possono essere situati nello stesso Stato membro o in differenti Stati membri. Le disposizioni tecniche e commerciali in materia di interconnessione sono oggetto di un accordo tra le parti interessate, nel rispetto delle disposizioni della presente direttiva e delle regole di concorrenza stabilite nel trattato.
2. Gli Stati membri garantiscono l'interconnessione opportuna ed efficace delle reti pubbliche di telecomunicazione di cui all'allegato I, nella misura necessaria a garantire l'interoperabilità dei servizi in questione a tutti gli utenti della Comunità.
3. Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi che interconnettono le loro strutture alle reti pubbliche di telecomunicazione e/o ai servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico osservino costantemente la riservatezza delle informazioni trasmesse o archiviate.

Articolo 4

Diritti e obblighi di interconnessione

1. Gli organismi autorizzati a fornire reti pubbliche di telecomunicazione e/o servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico di cui all'allegato II hanno il diritto e, se richiesto dagli organismi appartenenti a tale categoria, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione con l'obiettivo di offrire i servizi in oggetto, affinché le

suddette reti e servizi vengano forniti in tutta la Comunità. Le autorità nazionali di regolamentazione possono limitare, caso per caso, l'obbligo di cui trattasi temporaneamente e se esistono alternative praticabili dal punto di vista tecnico e commerciale all'interconnessione richiesta e se detta interconnessione non si rivela adeguata alle risorse disponibili per soddisfare la richiesta. Eventuali limitazioni di questo tipo imposte dall'autorità nazionale di regolamentazione sono pienamente motivate e rese pubbliche secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

2. Gli organismi autorizzati a fornire reti pubbliche di telecomunicazione e servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico di cui all'allegato I, che detengono una quota di mercato significativa, devono soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso alla rete anche in punti diversi dai punti terminali di rete offerti alla maggior parte degli utenti finali.

3. Si presume che un organismo disponga di una quota di mercato significativa quando detiene oltre il 25 % della quota di un particolare mercato delle telecomunicazioni nell'area geografica di uno Stato membro entro il quale è autorizzato ad operare.

Le autorità nazionali di regolamentazione possono comunque stabilire che un organismo che detiene, nel rispettivo mercato, una quota di mercato inferiore al 25 % disponga di una quota di mercato significativa e, viceversa, che un organismo detentore, nel rispettivo mercato, di una quota di mercato superiore al 25 % non disponga di una quota di mercato significativa. In entrambi i casi, la decisione deve tenere conto della capacità dell'organismo di influenzare le condizioni di mercato, del fatturato relativo alla dimensione del mercato, del controllo dei mezzi di accesso agli utenti finali, dell'accesso alle risorse finanziarie, della sua esperienza nella fornitura di prodotti e di servizi sul mercato.

Articolo 5

Interconnessione e contributi al servizio universale

1. Qualora, in base alle disposizioni del presente articolo, uno Stato membro stabilisca che gli obblighi di servizio universale rappresentino un onere eccessivo per un organismo, esso prevede un meccanismo atto a ripartire il costo netto dei suddetti obblighi con altri organismi che gestiscano reti pubbliche di telecomunicazione e/o servizi di telefonia vocale a disposizione del pubblico. Nel fissare i contributi dovuti, gli Stati membri tengono in debito conto i principi della trasparenza, della non discriminazione e della proporzionalità. Possono essere finanziati con queste modalità solo le reti pubbliche di teleco-

municazione e i servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico di cui all'allegato I, parte 1.

2. Gli eventuali contributi al costo degli obblighi di servizio universale possono basarsi su un meccanismo appositamente creato e amministrato da un ente indipendente dai destinatari e/o possono tradursi in una tariffa supplementare che si somma alla tariffa di interconnessione.

3. Per determinare l'eventuale onere rappresentato dalla fornitura del servizio universale, su richiesta delle rispettive autorità nazionali di regolamentazione gli organismi soggetti a detti obblighi devono calcolare il costo netto degli stessi secondo il metodo di cui all'allegato III. Il calcolo del costo netto connesso con gli obblighi di servizio universale è controllato dall'autorità nazionale di regolamentazione o da un altro ente competente, autonomo rispetto all'organismo di telecomunicazioni, e approvato dall'autorità nazionale di regolamentazione. I risultati del calcolo del costo e le conclusioni dei controlli contabili sono messi a disposizione del pubblico a norma dell'articolo 14, paragrafo 2.

4. Ove risulti giustificato in base al calcolo del costo netto di cui al paragrafo 3 e tenuto conto degli eventuali vantaggi di mercato derivanti ad un organismo che offre il servizio universale, le autorità nazionali di regolamentazione stabiliscono se un meccanismo di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale sia giustificato.

5. Qualora venga stabilito un meccanismo per ripartire il costo netto fra gli obblighi del servizio universale di cui al paragrafo 4, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i principi applicati per la ripartizione dei costi e le informazioni sui dispositivi utilizzati siano accessibili al pubblico secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono alla pubblicazione di una relazione annuale che riporti il costo calcolato degli obblighi di servizio universale e specifichi i contributi dovuti da tutte le parti interessate.

6. In attesa dell'attuazione della procedura indicata nei paragrafi 3, 4 e 5, devono essere notificate all'autorità nazionale di regolamentazione eventuali tariffe che una parte interconnessa deve pagare e che includono o fungono da contributo al costo degli obblighi di servizio universale; la notificazione deve avvenire prima dell'introduzione di dette tariffe. Fatto salvo l'articolo 17 della presente direttiva, se l'autorità nazionale di regolamentazione ritiene, di propria iniziativa o dietro richiesta circostanziata di una parte interessata, che tali tariffe siano eccessive, l'organismo interessato è invitato a ridurle; le tariffe ridotte si applicano retroattivamente a decorrere dalla data di introduzione delle tariffe, ma non anteriormente al 1° gennaio 1998.

Articolo 6

Non discriminazione e trasparenza

Per l'interconnessione alle reti pubbliche di telecomunicazione e ai servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico di cui all'allegato I forniti da organismi che le autorità nazionali di regolamentazione hanno notificato come aventi una quota di mercato significativa, gli Stati membri provvedono affinché:

- a) gli organismi interessati osservino il principio di non discriminazione rispetto all'interconnessione offerta ad altri; essi devono applicare condizioni analoghe, a parità di circostanze, agli organismi che si interconnettono e forniscono servizi simili e devono fornire strutture e informazioni sull'interconnessione ad altri alle medesime condizioni, garantendo la stessa qualità che caratterizza i loro stessi servizi o quelli delle loro affiliate o dei loro interlocutori commerciali;
- b) vengano rese disponibili, su richiesta, tutte le informazioni e le specifiche necessarie agli organismi che prevedono di interconnettersi, al fine di agevolare la conclusione di un accordo; le informazioni fornite dovrebbero comprendere i programmi di modifica la cui attuazione è prevista entro i sei mesi successivi, salvo disposizione diversa dell'autorità nazionale di regolamentazione;
- c) gli accordi di interconnessione sono comunicati alle competenti autorità nazionali di regolamentazione interessate e resi disponibili su richiesta delle parti interessate a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, ad esclusione degli aspetti relativi alla strategia commerciale delle parti; l'autorità nazionale di regolamentazione determina quali aspetti riguardino la strategia commerciale delle parti; in ogni caso, devono essere messi a disposizione delle parti interessate, su richiesta, particolari su tariffe, termini e condizioni di interconnessione e su ogni contributo dovuto per gli obblighi di servizio universale;
- d) le informazioni ricevute da un organismo che intenda interconnettersi devono essere utilizzate per il solo fine per cui sono state fornite; esse non devono essere trasmesse ad altri servizi, società affiliate o interlocutori commerciali, ai quali tali informazioni potrebbero offrire un vantaggio concorrenziale.

Articolo 7

Principi in materia di tariffe di interconnessione e di sistemi di contabilità dei costi

1. Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni dei paragrafi da 2 a 6 si applichino agli organismi che gestiscono le reti pubbliche di telecomunicazione e/o

i servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico di cui all'allegato I, parti 1 e 2, che sono stati notificati dalle autorità nazionali di regolamentazione come aventi una quota di mercato significativa.

2. Le tariffe di interconnessione devono rispettare i principi della trasparenza e dell'orientamento ai costi. L'organismo che garantisce l'interconnessione alle proprie strutture deve dimostrare che le tariffe applicate sono basate su costi effettivi incluso un margine di profitto ragionevole sugli investimenti. Le autorità nazionali di regolamentazione possono chiedere ad un organismo di giustificare dettagliatamente le tariffe di interconnessione applicate e, se del caso, provvedere ad adeguarle. Il presente paragrafo si applica anche agli organismi di cui all'allegato I, parte 3 che sono stati notificati dalle autorità di regolamentazione come aventi una quota di mercato significativa sul mercato nazionale della interconnessione.

3. A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono alla pubblicazione di un'offerta di interconnessione di riferimento. Questa comprende una descrizione delle offerte di interconnessione disaggregate per componenti, in funzione delle esigenze di mercato, nonché i termini e le condizioni relativi, ivi comprese le tariffe.

Differenti tariffe, termini e condizioni di interconnessione possono essere stabiliti per differenti categorie di organismi che sono autorizzati a fornire reti e servizi, quando tali differenze possono essere oggettivamente giustificate sulla base del tipo di interconnessione fornito e/o delle relative condizioni nazionali di licenze. A norma dell'articolo 6, lettera a), le autorità nazionali di regolamentazione si accertano che tali differenze non comportino distorsioni della concorrenza e in particolare che l'organismo applichi tariffe, termini e condizioni di interconnessione appropriati nel fornire l'interconnessione ai propri servizi o a quelli delle sue società affiliate o dei suoi interlocutori commerciali.

L'autorità nazionale di regolamentazione ha la possibilità di imporre, ove ciò sia giustificato, modifiche all'offerta di interconnessione di riferimento.

L'allegato IV fornisce, a titolo esemplificativo, un elenco di elementi per l'ulteriore elaborazione delle tariffe d'interconnessione nonché delle strutture e delle componenti tariffarie. Qualora un organismo introduca modifiche all'offerta d'interconnessione di riferimento pubblicata, gli adeguamenti richiesti dall'autorità nazionale di regolamentazione possono avere efficacia retroattiva, con decorrenza dalla data di introduzione della modifica.

4. A norma del diritto comunitario, le tariffe di interconnessione devono essere sufficientemente disaggregate, affinché il richiedente non sia tenuto a pagare per ciò che non sia strettamente attinente al servizio richiesto.

5. Secondo la procedura di cui all'articolo 15, la Commissione elabora raccomandazioni sui sistemi di contabilità dei costi e sulla separazione contabile relativi all'interconnessione. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i sistemi di contabilità dei costi utilizzati dagli organismi interessati siano adeguati ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente articolo e siano sufficientemente dettagliati, come definito nell'allegato V.

Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché sia rese disponibile, su richiesta, una descrizione del sistema di contabilità dei costi che precisi le principali categorie in cui sono raggruppati i costi nonché i criteri utilizzati per la loro imputazione all'interconnessione. L'autorità nazionale di regolamentazione o un altro ente competente, indipendente dall'organismo di telecomunicazione e approvato dall'autorità nazionale di regolamentazione, verifica la conformità con il sistema di contabilità dei costi. Una relazione sulla conformità è pubblicata a scadenze annuali.

6. Laddove esistono, eventuali tariffe legate alla ripartizione del costo degli obblighi di servizio universale, di cui all'articolo 5, devono essere disaggregate e individuate separatamente.

Articolo 8

Separazione della contabilità e rendiconti finanziari

1. Gli Stati membri prescrivono agli organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazione e/o servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico che detengono diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in altri settori nello stesso Stato membro o in un altro, di tenere una contabilità separata per le attività di telecomunicazione, come sarebbe richiesto se dette attività fossero svolte da società aventi personalità giuridica distinta, in modo da individuare tutti i fattori di costo e ricavo, congiuntamente alla base del loro calcolo e ai metodi dettagliati di attribuzione utilizzati, relativi alle loro attività di telecomunicazione, compresa una ripartizione suddivisa per voce delle immobilizzazioni e dei costi strutturali, ovvero di provvedere ad una separazione strutturale per le attività di telecomunicazione.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare le prescrizioni di cui al paragrafo 1 ai suddetti organismi nel caso in cui il fatturato annuale degli stessi relativamente alle attività di telecomunicazione nella Comunità sia inferiore al limite stabilito nell'allegato VI, parte 1.

2. Gli Stati membri prescrivono agli organismi che gestiscono le reti pubbliche di telecomunicazione e/o i servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico di cui all'allegato I, parti 1 e 2 e notificati dalle autorità nazionali di regolamentazione come organismi che dete-

gono una quota di mercato significativa i quali forniscono reti pubbliche di telecomunicazione e/o servizi pubblici di telecomunicazione a disposizione degli utenti o offrono servizi di interconnessione ad altri organismi, di tenere una contabilità separata, da un lato, per le attività svolte in relazione all'interconnessione — compresi sia i servizi di interconnessione offerti all'interno che quelli forniti ad altri — e, dall'altro, per altre attività, in modo da individuare tutti i fattori di costo e ricavo, congiuntamente alla base del loro calcolo e ai metodi dettagliati di attribuzione utilizzati, relativi alle loro attività di interconnessione, compresa una ripartizione suddivisa per voce delle immobilizzazioni e dei costi strutturali.

Gli Stati membri possono decidere di non applicare le prescrizioni di cui al primo comma agli organismi il cui fatturato annuo relativamente alle attività di telecomunicazione negli Stati membri sia inferiore al limite stabilito nell'allegato VI, parte 2.

3. Su richiesta, gli organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazione e/o servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico devono comunicare, senza indugio e nei dettagli richiesti, informazioni finanziarie alle rispettive autorità nazionali di regolamentazione. Queste ultime possono pubblicare dette informazioni se possono contribuire ad un mercato aperto e concorrenziale, tenendo conto della riservatezza commerciale.

4. I rendiconti finanziari degli organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazione o servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico devono essere preparati, sottoposti a revisione contabile indipendente e pubblicati. Detta revisione deve essere eseguita in base al diritto nazionale pertinente.

Il primo comma si applica anche alla contabilità separata di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 9

Responsabilità generali delle autorità nazionali di regolamentazione

1. Le autorità nazionali di regolamentazione favoriscono ed assicurano un'adeguata interconnessione nell'interesse di tutti gli utenti, assolvendo ai loro compiti in modo da garantire la massima efficienza dal punto di vista economico e il massimo beneficio agli utenti finali. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono in particolare in considerazione:

- la necessità di garantire soddisfacenti comunicazioni punto-punto per gli utenti;
- la necessità di stimolare un mercato competitivo;
- la necessità di assicurare uno sviluppo equo e adeguato di un mercato europeo delle telecomunicazioni armonizzato;

- la necessità di cooperare con le loro controparti in altri Stati membri;
- la necessità di promuovere la creazione e lo sviluppo di reti e di servizi transeuropei, l'interconnessione delle reti nazionali e l'interoperabilità dei servizi, nonché l'accesso a tali reti e servizi;
- i principi di non discriminazione (ivi compresa la parità di accesso) e di proporzionalità;
- la necessità di mantenere e sviluppare il servizio universale.

2. Le condizioni generali fissate in anticipo dalle autorità nazionali di regolamentazioni sono pubblicate a norma dell'articolo 14, paragrafo 1.

Per quanto concerne in particolare l'interconnessione tra gli organismi di cui all'allegato II, l'autorità nazionale di regolamentazione:

- può fissare condizioni *ex ante*, nei settori elencati nell'allegato VII, parte 1;
- favorisce l'inserimento degli elementi indicati nell'allegato VII, parte 2 negli accordi di interconnessione.

3. Nel perseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, le autorità nazionali di regolamentazione possono intervenire d'ufficio in qualsiasi momento e sono tenute a farlo se richieste da una delle parti per indicare le questioni che devono essere oggetto di un accordo di interconnessione o per fissare condizioni specifiche che una o più parti dell'accordo medesimo devono rispettare. In via eccezionale, le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere modificazioni degli accordi di interconnessione già conclusi, ove ciò sia giustificato ai fini di un'effettiva concorrenza e/o interoperabilità dei servizi per gli utenti.

Tra le condizioni fissate dalle autorità nazionali di regolamentazione possono figurare quelle atte a garantire una concorrenza effettiva, condizioni tecniche, tariffe, condizioni di fornitura e impiego, condizioni relative alla conformità alle norme pertinenti, conformità ai requisiti essenziali, tutela dell'ambiente e/o conservazione della qualità del servizio punto-punto.

L'autorità nazionale di regolamentazione può inoltre d'ufficio, in qualsiasi momento o su richiesta di una delle parti, fissare la scadenze entro le quali devono essere concluse le trattative in materia di interconnessione. Se non è raggiunto un accordo entro i termini assegnati, detta autorità prende misure al fine di pervenire ad un accordo secondo le procedure da essa stabilite. Dette procedure sono rese disponibili al pubblico a norma dell'articolo 14, paragrafo 2.

4. Quando un organismo autorizzato a fornire reti pubbliche di telecomunicazione o servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico stipula accordi di interconnessione con altri, l'autorità nazionale di regolamentazione ha il diritto di verificare tali accordi nella loro totalità.

5. In caso di controversia in materia di interconnessione tra organismi di uno Stato membro, su richiesta di una delle parti l'autorità nazionale di regolamentazione si adopera per risolvere dette controversie entro sei mesi dalla data della richiesta. La decisione relativa alla controversia costituisce un giusto equilibrio tra i legittimi interessi di entrambe le parti.

In tale caso, l'autorità nazionale di regolamentazione tiene conto, tra l'altro, di quanto segue:

- interesse degli utenti;
- obblighi o vincoli imposti alle parti dalla regolamentazione;
- interesse a promuovere offerte di mercato innovative e ad offrire agli utenti una vasta gamma di servizi di telecomunicazione a livello nazionale e comunitario;
- disponibilità di alternative valide, dal punto di vista tecnico ed economico, all'interconnessione richiesta;
- interesse a garantire disposizioni in materia di parità di accesso;
- necessità di conservare l'integrità della rete pubblica di telecomunicazione e l'interoperabilità dei servizi;
- tipo di richiesta rispetto alle risorse disponibili per soddisfarla;
- posizioni relative di mercato delle parti;
- interesse pubblico (ad esempio, protezione dell'ambiente);
- promozione della concorrenza;
- necessità di mantenere un servizio universale.

Le decisioni adottate in materia dalle autorità nazionali di regolamentazione sono rese disponibili per il pubblico secondo le procedure nazionali. Le relative motivazioni sono debitamente esposte alle parti interessate.

6. Qualora gli organismi autorizzati a fornire reti pubbliche di telecomunicazione e/o servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico non abbiano interconnesso le loro strutture, le autorità nazionali di regolamentazione, nel rispetto del principio di proporzionalità e nell'interesse degli utenti, possono chiedere in ultima istanza agli organismi interessati di interconnettere le loro strutture al fine di proteggere interessi pubblici fondamentali e, all'occorrenza, fissare le condizioni dell'interconnessione.

Articolo 10

Requisiti essenziali

Ai fini della presente direttiva e fatto salvo il disposto dell'articolo 3, paragrafo 5, e dell'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 90/387/CEE i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della medesima si applicano all'interconnessione alle reti pubbliche di telecomunicazione e/o ai servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico come indicato nella lettera da a) a d) del presente articolo.

Qualora l'autorità nazionale di regolamentazione imponga condizioni fondate su requisiti essenziali negli accordi di interconnessione, queste sono pubblicate in base all'articolo 14, paragrafo 1.

- a) *Sicurezza delle operazioni di rete*: Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire il mantenimento della disponibilità delle reti pubbliche di telecomunicazione e dei servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico in caso di guasto catastrofico della rete o in casi eccezionali di forza maggiore come condizioni atmosferiche estreme, terremoti, inondazioni, fulmini o incendi.

Al verificarsi delle circostanze sopramenzionate gli organismi interessati fanno quanto in loro potere per mantenere il servizio al massimo livello possibile e per rispondere alle priorità definite dalle autorità nazionali competenti.

La necessità di rispondere a dette priorità non costituisce un valido motivo per rifiutare la negoziazione delle condizioni dell'interconnessione.

Inoltre, le autorità nazionali di regolamentazione si accertano che le condizioni di interconnessione legate alla sicurezza delle reti al verificarsi di un incidente non siano sproporzionate né discriminatorie e si fondino su criteri obiettivi individuati in precedenza.

- b) *Mantenimento dell'integrità della rete*: Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie a garantire il mantenimento dell'integrità della rete pubblica di telecomunicazione. La necessità di mantenere l'integrità della rete non rappresenta una giustificazione valida per rifiutare di negoziare le condizioni di interconnessione. Le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono che le condizioni di interconnessione destinate a salvaguardare l'integrità della rete siano proporzionali e non discriminatorie e si fondino sui criteri obiettivi individuati in precedenza.
- c) *Interoperabilità dei servizi*: Gli Stati membri possono imporre condizioni negli accordi di interconnessione onde garantire l'interoperabilità dei servizi, ivi comprese le condizioni destinate a garantire una qualità soddisfacente da punto a punto. Tra dette condizioni figurano l'adozione di norme tecniche specifiche, di specifiche o di codici di condotta approvati dall'industria.

- d) *Protezione dei dati*: Gli Stati membri possono imporre condizioni negli accordi di interconnessione al fine di garantire la protezione dei dati, nella misura in cui ciò sia necessario per conformarsi alle pertinenti disposizioni regolamentari in materia di protezione dei dati, ivi compresa la protezione dei dati personali, la riservatezza delle informazioni elaborate, trasmesse o archiviate e la tutela della vita privata, nel rispetto del diritto comunitario.

Articolo 11

Ubicazione e uso comune delle strutture

Quando, in base al diritto nazionale, un organismo che fornisce reti pubbliche di telecomunicazione e/o servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico ha il diritto di installare strutture su, al di sopra o al di sotto di terreni pubblici o privati, o quando esso può ricorrere a una procedura per l'espropriazione o l'uso di una proprietà, le autorità nazionali di regolamentazione favoriscono l'uso comune di tali strutture e/o proprietà con altri organismi che forniscono reti di telecomunicazione e servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico in particolare quando i requisiti essenziali privano altri organismi dell'accesso a valide alternative.

Gli accordi per l'ubicazione e l'uso comune delle strutture sono generalmente oggetto di un accordo commerciale e tecnico tra le parti interessate. Le autorità nazionali di regolamentazione possono intervenire per dirimere le controversie, a norma dell'articolo 9.

In particolare, gli Stati membri possono imporre disposizioni in materia di uso comune delle strutture e/o proprietà (ivi compresa l'ubicazione fisica) solo dopo un adeguato periodo di consultazioni pubbliche, durante il quale a tutte le parti interessate è data la facoltà di esprimere il loro parere. Tali disposizioni possono comprendere norme di ripartizione dei costi dell'uso comune delle strutture e/o proprietà.

Articolo 12

Numerazione

1. Gli Stati membri garantiscono che vengano forniti i numeri e le serie di numeri adeguati per tutti i servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico.
2. Al fine di garantire la piena interoperabilità delle reti e dei servizi su scala europea, gli Stati membri adottano, a norma del trattato, tutte le misure necessarie per coordinare le rispettive posizioni in seno ad organismi internazionali in cui vengono adottate decisioni in materia di numerazione, tenendo conto dei possibili sviluppi futuri che si registreranno in questo campo in Europa.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i piani nazionali di numerazione nel settore delle telecomunicazioni siano controllati dalle autorità nazionali di regolamentazione, al fine di garantire l'autonomia dagli organismi che forniscono reti o servizi di telecomunicazione e di agevolare la portabilità del numero. Per assicurare un'effettiva concorrenza le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché le procedure per l'attribuzione dei singoli numeri e/o serie di numeri siano trasparenti, eque e tempestive e affinché l'attribuzione avvenga in modo oggettivo, trasparente e non discriminatorio. Le autorità nazionali di regolamentazione possono fissare condizioni per l'uso di alcuni prefissi o alcuni codici abbreviati, in particolare ove questi siano impiegati per i servizi di interesse pubblico generale (ad esempio i numeri verdi, i servizi di addebito «a chiosco», i servizi di consultazione elenchi e quelli di emergenza) o per garantire parità di accesso.

4. Le autorità nazionali di regolamentazione si adoperano affinché i principali elementi dei piani di numerazione nazionali e tutte le relative aggiunte o modifiche siano pubblicati in base all'articolo 14, paragrafo 1, fatti salvi unicamente i limiti imposti per motivi di sicurezza nazionale.

5. Le autorità nazionali di regolamentazione favoriscono l'introduzione, nei tempi più brevi possibili, della possibilità di portabilità del numero, grazie alla quale gli utenti finali che ne facciano richiesta possono conservare il loro numero o i loro numeri nella rete telefonica pubblica fissa in un luogo specifico, a prescindere dall'organismo che fornisce il servizio, e garantiscono che detto servizio sia disponibile almeno in tutti i maggiori centri abitati anteriormente al 1° gennaio 2003.

Al fine di garantire che le tariffe applicate al consumatore siano ragionevoli, le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono che la determinazione dei prezzi di interconnessione relativi alla fornitura di tale servizio sia ragionevole.

6. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché i piani e le procedure in materia di numerazione vengano applicati in modo da garantire un trattamento equo e paritario a tutti i fornitori di servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico. In particolare gli Stati membri provvedono affinché un organismo cui è stata attribuita una serie di numeri non operi indebite discriminazioni nell'ambito delle sequenze di numeri utilizzate per fornire l'accesso ai servizi di altri operatori di telecomunicazioni.

Articolo 13

Norme tecniche

1. Fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva 90/387/CEE, in base al quale il richiamo alle norme

europee può essere reso obbligatorio, le autorità nazionali di regolamentazione garantiscono che gli organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazione o servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico tengano pienamente conto delle norme pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* come adatte ai fini dell'interconnessione.

In mancanza di tali norme, le autorità di regolamentazione favoriscono la fornitura di interfacce tecniche di interconnessione che rispondano alle norme o alle specifiche elencate di seguito:

— norme europee adottate dagli enti europei di normazione quali l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) o il Comitato europeo di normazione/Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CEN/CENELEC),

oppure, in assenza di tali norme,

— norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dall'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO) o dalla Commissione elettronica internazionale (CEI),

oppure, in assenza di tali norme,

— norme nazionali.

2. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 15, può eventualmente chiedere agli enti europei di normazione di preparare norme in materia di interconnessione ed accesso. I richiami alle norme di interconnessione e accesso possono essere pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a norma dell'articolo 5 della direttiva 90/387/CEE.

Articolo 14

Pubblicazione e accesso alle informazioni

1. Per quanto riguarda le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 10 e all'articolo 12, paragrafo 4, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono a pubblicare in forma adeguata informazioni aggiornate per consentire alle parti interessate un accesso agevole alle stesse. Nella *Gazzetta ufficiale nazionale dello Stato membro interessato* vengono menzionate le modalità di pubblicazione di dette informazioni.

2. Per quanto concerne le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 5, paragrafi 3 e 5, all'articolo 6 lettera c), all'articolo 9, paragrafo 3, le autorità nazionali di regolamentazione provvedono a richiesta degli interessati a mettere a loro disposizione, durante il normale orario lavorativo e senza alcuna spesa, specifiche informazioni aggiornate. Nella *Gazzetta ufficiale nazionale dello Stato membro interessato* vengono indicate le ore o i luoghi in cui consultare informazioni.

3. Anteriormente al 1° gennaio 1998 — ed immediatamente dopo in caso di modificazioni — gli Stati membri notificano alla Commissione le modalità secondo le quali vengono rese disponibili le informazioni di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2. La Commissione pubblica periodicamente il riferimento corrispondente a tali notifiche nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 15

Procedura del comitato consultivo

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 90/387/CEE, in prosieguo denominato «comitato ONP».

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

3. Il parere è iscritto nel verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri nel verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 16

Procedura del comitato regolamentare

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 15, per le materie di cui all'articolo 19 si applica la seguente procedura.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza del problema. Il comitato si pronuncia alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato, nel caso di decisioni che il Consiglio deve adottare su proposta della Commissione. Ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui a tale articolo. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta le misure proposte quando esse sono conformi al parere del comitato.

4. Quando le misure proposte non sono conformi al parere formulato dal comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugi al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se alla scadenza di un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato adito il Consiglio non si è pronunciato, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 17

Procedura per la risoluzione delle controversie tra organismi che operano in base alle autorizzazioni rilasciate dai vari Stati membri

1. Fatti salvi:

- a) ogni azione che la Commissione o uno Stato membro possa intentare a norma del trattato,
- b) i diritti della parte che invoca la procedura di cui ai paragrafi 2 e 3, degli organismi interessati o di qualunque altra parte in base al diritto nazionale applicabile,

la procedura descritta ai paragrafi 2 e 3 si applica per la risoluzione di controversie in materia di interconnessione tra organismi che operano in base alle autorizzazioni rilasciate dai vari Stati membri, sempre che la controversia in questione non ricada sotto la responsabilità di un'unica autorità nazionale di regolamentazione che eserciti il suo potere a norma dell'articolo 9.

2. Qualsiasi parte che formuli un reclamo in materia di interconnessione nei confronti di un altro organismo può deferire la questione all'autorità nazionale di regolamentazione dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione all'organismo nei cui confronti è stato formulato il reclamo. L'autorità nazionale di regolamentazione si adopera per risolvere la controversia, secondo le procedure e termini di cui all'articolo 9, paragrafo 5.

3. In caso di controversie concomitanti tra due medesimi organismi, le autorità nazionali di regolamentazione interessate, su richiesta di una delle parti in causa, coordinano le loro attività ai fini della risoluzione delle controversie nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, entro sei mesi dal deferimento delle controversie. Le soluzioni devono costituire un giusto equilibrio tra i legittimi interessi di entrambe le parti in causa ed essere coerenti con le norme in materia di interconnessione vigenti negli Stati membri interessati secondo il diritto comunitario.

Articolo 18

Notificazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali di regolamentazione dispongano dei mezzi necessari per eseguire i compiti definiti dalla presente direttiva e notificano alla Commissione, entro il 31 gennaio 1997, quali autorità nazionali di regolamentazione sono responsabili di detti compiti.

2. Entro il 31 gennaio 1997, e immediatamente dopo in caso di modificazioni, le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione i nomi degli organismi i quali:

- hanno obblighi di servizio universale per la fornitura di reti pubbliche di telecomunicazione e servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico di cui all'allegato I, parte 1 e sono autorizzati a riscuotere direttamente un contributo al costo netto del servizio universale, a norma della procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2;
- sono soggetti alle disposizioni della presente direttiva relative agli organismi aventi una quota di mercato significativa;
- sono disciplinati dall'allegato II.

La Commissione può chiedere alle autorità nazionali di regolamentazione di motivare la classificazione di un organismo come avente o no una quota di mercato significativa.

3. La Commissione pubblica i nomi di cui al paragrafo 2 nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 19

Adeguamento tecnico

Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati IV, V e VII della presente direttiva al progresso tecnologico o ai mutamenti della domanda di mercato o dei consumatori sono decise dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 16.

Articolo 20

Differimento

1. Agli Stati membri a cui si riferiscono le risoluzioni del Consiglio del 22 luglio 1993 e del 22 dicembre 1994, che godono di un ulteriore periodo di transizione per la liberalizzazione dei servizi di telecomunicazione può essere concesso, fino a quando e nella misura in cui essi si avvalgano di tale periodo di transizione, il differimento dell'esecuzione degli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, all'articolo 4, paragrafi 1 e 2 e all'articolo 9, paragrafi 1 e 3, laddove detti obblighi riguardino la diretta interconnessione tra le reti mobili dello Stato membro in questione e le reti mobili o fisse di altri Stati membri e di cui all'articolo 5. Gli Stati membri devono informare la Commissione in merito alla loro intenzione di avvalersene.

2. Il differimento degli obblighi di cui all'articolo 12, paragrafo 5 può essere richiesto solo nei casi in cui lo Stato membro interessato possa dimostrare che l'osservanza dell'obbligo imporrebbe un onere eccessivo ad alcuni organismi o categorie di organismi. Lo Stato membro comunica alla Commissione i motivi della richiesta di differimento, il termine entro cui ritiene di

poter conformarsi alle disposizioni e le misure da esso previste per rispettare tale termine. La Commissione esamina la richiesta tenendo conto della situazione particolare dello Stato membro e della necessità di garantire un contesto regolamentare coerente a livello comunitario; essa informa lo Stato membro se e fino a quale data ritiene che la situazione particolare dello Stato membro interessato giustifichi il differimento.

Articolo 21

Interconnessione con organismi di paesi terzi

1. Gli Stati membri possono comunicare alla Commissione eventuali difficoltà di ordine generale incontrate, de jure o de facto, dagli organismi comunitari nell'interconnessione con organismi di paesi terzi, di cui sono venuti a conoscenza.

2. Ogniquale volta è informata dell'esistenza di tali difficoltà, la Commissione può, ove necessario, proporre al Consiglio di conferirle mandato di negoziare diritti comparabili per gli organismi comunitari in detti paesi terzi. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

3. Le misure adottate a norma del paragrafo 2 non pregiudicano gli obblighi derivanti alla Comunità e agli Stati membri da accordi internazionali nel settore.

Articolo 22

Esame dell'applicazione

1. Entro il 31 dicembre 1997, e a scadenze periodiche a decorrere da tale data, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla disponibilità dei diritti di interconnessione degli organismi comunitari nei paesi terzi.

2. Periodicamente, e per la prima volta non oltre il 31 dicembre 1999, la Commissione esamina l'applicazione della presente direttiva e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. A tal fine, la Commissione può chiedere informazioni agli Stati membri.

Nella relazione possono essere esaminate le disposizioni della presente direttiva che dovrebbero essere adeguate per tener conto dell'evoluzione del mercato, dell'evoluzione tecnologica e dei mutamenti nella domanda degli utenti, in particolare:

- a) per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 5;
- b) ai fini della conferma del calendario previsto all'articolo 12, paragrafo 5.

Nella relazione la Commissione esamina anche i benefici che deriverebbero dall'istituzione di un'autorità europea di regolamentazione incaricata dei compiti che possano essere meglio eseguiti a livello comunitario.

*Articolo 23***Trasposizione**

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 24***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Articolo 25***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 giugno 1997.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. GIL-ROBLES

Per il Consiglio

Il Presidente

A. NUIS

ALLEGATO I

RETI PUBBLICHE DI TELECOMUNICAZIONE E SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO SPECIFICI

(di cui all'articolo 3, paragrafo 2)

Le reti pubbliche di telecomunicazione e i servizi pubblici di telecomunicazione a disposizione del pubblico indicati di seguito sono ritenuti di primaria importanza a livello europeo.

Gli organismi che forniscono le reti pubbliche di telecomunicazione e/o i servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico specificati in appresso e che detengono una quota di mercato significativa devono assolvere agli obblighi specifici in materia di interconnessione e accesso di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e agli articoli 6 e 7.

Parte 1*Rete telefonica pubblica fissa*

Per rete telefonica pubblica fissa si intende la rete pubblica di telecomunicazione a commutazione per il trasferimento tra punti di terminazione di rete in posizioni fisse e informazioni audio nella larghezza di banda di 3,1 kHz; detta rete supporta, tra l'altro:

- la telefonia vocale;
- le comunicazioni fax del gruppo III, in base alle raccomandazioni dell'UIT-T nella «serie-T»;
- la trasmissione di dati nella banda vocale attraverso modem ad una velocità minima di 2 400 bit/s, in base alle raccomandazioni dell'UIT-T nella «serie-V».

L'accesso al punto terminale di rete dell'utente finale avviene attraverso uno o più numeri attribuiti nell'ambito del piano di numerazione nazionale.

Servizio telefonico pubblico fisso secondo la direttiva 95/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, sull'applicazione del regime di fornitura di una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale⁽¹⁾.

Per il servizio telefonico pubblico fisso si intende la fornitura agli utenti finali in posizioni fisse di un servizio per effettuare e ricevere chiamate nazionali e internazionali; può includere l'accesso ai servizi di emergenza (112), la fornitura dei servizi tramite operatore, i servizi di informazione abbonati, la fornitura di telefoni pubblici a pagamento, la fornitura di un servizio a condizioni speciali e/o la fornitura di opzioni speciali per gli utenti disabili o con speciali esigenze sociali.

L'accesso all'utente finale avviene attraverso uno o più numeri attribuiti nell'ambito del piano di numerazione nazionale.

Parte 2*Servizio di linee affittate*

Per linee affittate si intendono le strutture di telecomunicazione che assicurano una capacità di trasmissione trasparente tra punti terminali di rete, esclusa la commutazione su richiesta (ovvero le funzioni di commutazione che l'utilizzatore può controllare nell'ambito della fornitura delle linee affittate). Esse possono includere i sistemi che consentono l'impiego flessibile dell'ampiezza di banda delle linee affittate, ivi comprese alcune opzioni di instradamento e di gestione.

Parte 3*Reti pubbliche di telefonia mobile*

Per rete pubblica di telefonia mobile si intende una rete telefonica pubblica in cui i punti terminali di rete non sono fissi.

Servizi pubblici di telefonia mobile

Per servizio pubblico di telefonia mobile si intende un servizio di telefonia che consiste, in tutto o in parte, nello stabilire radiocomunicazioni con un utente mobile e che utilizza, in tutto o in parte, una rete di telefonia mobile.

⁽¹⁾ GU n. L 321 del 30. 12. 1995, pag. 6.

*ALLEGATO II***ORGANISMI CON DIRITTI E OBBLIGHI DI NEGOZIARE L'INTERCONNESSIONE RECIPROCA ATTI A GARANTIRE SERVIZI DI DIMENSIONE COMUNITARIA***(di cui all'articolo 4, paragrafo 1)*

Il presente allegato riguarda gli organismi che forniscono agli utenti capacità di supporto, commutate e no, da cui dipendono altri servizi di telecomunicazione.

Gli organismi che rientrano in queste categorie hanno il diritto e l'obbligo di interconnettersi tra loro a norma dell'articolo 4, paragrafo 1. L'interconnessione tra questi organismi è soggetta ad un ulteriore controllo da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2. Per queste categorie di organismi possono applicarsi tariffe, termini e condizioni speciali di interconnessione, come stabilito all'articolo 7, paragrafo 3.

1. Organismi che forniscono reti di telecomunicazione commutate pubbliche fisse e/o mobili e/o servizi di telecomunicazione a disposizione del pubblico e che controllano i mezzi di accesso ad uno o più punti terminali di rete contraddistinti da uno o più numeri unici nell'ambito del piano di numerazione nazionale (cfr. le note in calce).
2. Organismi che forniscono linee affittate presso gli utenti.
3. Organismi autorizzati in uno Stato membro a fornire circuiti internazionali di telecomunicazione tra la Comunità e i paesi terzi e detentori di diritti speciali in tal senso.
4. Organismi che forniscono servizi di telecomunicazioni autorizzati in questa categoria ad interconnettersi in base ai relativi piani nazionali di concessione delle licenze o delle autorizzazioni.

Note

Per controllo dei mezzi di accesso ad un punto terminale di rete s'intende la possibilità di controllare i servizi di telecomunicazione disponibili per l'utente finale in quel punto terminale di rete e/o la possibilità di negare ad altri fornitori di servizi l'accesso all'utente finale in quel punto terminale di rete.

Il controllo dei mezzi di accesso può comportare la proprietà o il controllo del collegamento fisico con l'utente finale (con o senza cavo) e/o la possibilità di modificare o ritirare il o i numeri nazionali necessari per accedere al punto terminale di rete dell'utente finale.

*ALLEGATO III***CALCOLO DEL COSTO DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE PER LA TELEFONIA VOCALE***(di cui all'articolo 5, paragrafo 3)*

Per obblighi di servizio universale si intendono gli obblighi imposti da uno Stato membro ad un organismo relativi alla fornitura di una rete e di un servizio in un'intera area geografica specifica, ivi compresa, eventualmente, la media geografica dei prezzi per la fornitura di quel servizio.

Il costo degli obblighi di servizio universale è calcolato come la differenza tra il costo netto che un organismo deve sostenere quando deve assolvere agli obblighi di servizio universale e quando non deve assolvere agli stessi obblighi.

Questo principio si applica sia quando la rete di un particolare Stato membro è completamente sviluppata sia quando è ancora in fase di sviluppo ed espansione.

Il calcolo si basa sui costi relativi a:

- i) elementi dei servizi individuati che possono essere forniti solo in perdita o a condizioni di costo che non rientrano tra i normali standard commerciali.

In questa categoria possono rientrare elementi del servizio quali l'accesso ai servizi telefonici di emergenza, la fornitura di alcuni telefoni pubblici a pagamento, la fornitura di alcuni servizi o apparecchiature per disabili, ecc.;

- ii) utenti finali o gruppi di utenti finali specifici che, tenuto conto del costo di fornitura della rete e del servizio specificati, delle entrate prodotte e della media geografica dei prezzi imposti dallo Stato membro, possono essere serviti soltanto in perdita o a condizioni di costo che non rientrano tra i normali standard commerciali.

In questa categoria rientrano gli utenti finali e i gruppi di utenti finali che non sarebbero serviti da un operatore commerciale se questi non avesse l'obbligo di fornire il servizio universale.

Nelle regioni periferiche dotate di reti in espansione il calcolo dei costi deve basarsi sul costo supplementare insito nel servire gli utenti finali o i gruppi di utenti finali che un operatore che applicasse i normali principi di un regime concorrenziale non sceglierebbe di servire.

Nel calcolo dei costi netti si tiene conto delle entrate. I costi e le entrate devono essere preventivi.

ALLEGATO IV

ELENCO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, DI ELEMENTI DELLE TARIFFE DI INTERCONNESSIONE

(di cui all'articolo 7, paragrafo 3)

Per tariffe di interconnessione si intendono le tariffe attualmente pagabili dalle parti interconnesse.

Per struttura delle tariffe si intendono le ampie categorie in cui si suddividono le tariffe di interconnessione, ad esempio

- tariffe destinate a coprire la realizzazione iniziale dell'interconnessione fisica, basate sui costi connessi con la fornitura dell'interconnessione specifica richiesta (ad esempio, apparecchiature e risorse particolari, prove di compatibilità);
- tariffe di locazione destinate a coprire l'uso corrente delle apparecchiature e delle risorse (mantenimento della connessione, ecc.);
- tariffe variabili per servizi accessori e supplementari (ad esempio, accesso ai servizi di consultazione elenchi, assistenza dell'operatore, raccolta di dati, calcolo delle tariffe, fatturazione, servizi basati sulla commutazione e avanzati, ecc.);
- tariffe relative al traffico, per il convogliamento del traffico da e verso la rete interconnessa (ad esempio, costi di commutazione e trasmissione), che si possono calcolare al minuto e/o in base alla capacità di rete supplementare richiesta.

Per componenti delle tariffe si intendono i singoli prezzi stabiliti per ciascuna componente o struttura della rete fornita alla parte interconnessa.

Le tariffe di interconnessione devono rispettare i principi della trasparenza, e dell'orientamento ai costi, a norma dell'articolo 7, paragrafo 2.

Le tariffe di interconnessione possono includere, secondo il principio della proporzionalità, una percentuale equa dei costi congiunti e comuni e dei costi sostenuti per fornire la parità di accesso e la portabilità dei numeri, oltre che i costi connessi con i requisiti essenziali (mantenimento dell'integrità della rete, sicurezza della rete in situazioni di emergenza, interoperabilità dei servizi e protezione dei dati).

ALLEGATO V

SISTEMI DI CONTABILITÀ DEI COSTI PER L'INTERCONNESSIONE

(di cui all'articolo 7, paragrafo 5)

L'articolo 7, paragrafo 5 stabilisce che le informazioni riguardanti il sistema di contabilità dei costi siano dettagliate e nell'elenco riportato di seguito figurano, a titolo esemplificativo, alcuni degli elementi che possono essere inclusi in tale sistema di contabilità.

La pubblicazione delle informazioni serve a garantire la trasparenza nel calcolo delle tariffe di interconnessione, affinché gli altri operatori sul mercato possano verificare che le tariffe in questione siano state calcolate in modo equo e adeguato.

Le autorità nazionali di regolamentazione e gli organismi interessati devono tener conto di questi obiettivi quando fissano il grado di precisione delle informazioni pubblicate.

Nell'elenco riportato di seguito figurano gli elementi da inserire nelle informazioni di cui sopra.

1. *Costo standard utilizzato*

Ad esempio, costi interamente distribuiti, costi incrementali medi di lungo periodo, costi marginali, costi unici, costi diretti incorporati, ecc.

ivi compresi la o le basi di costo utilizzate,

ad esempio, per i costi storici (fondati sulla spesa realmente sostenuta per le apparecchiature e i sistemi) o i costi preventivi (basati sui costi previsti per la sostituzione di apparecchiature e sistemi).

2. *Elementi di costo compresi nelle tariffe di interconnessione*

Determinazione di tutte le singole componenti dei costi che costituiscono le tariffe di interconnessione, ivi compreso il margine di profitto.

3. *Gradi e metodi di attribuzione dei costi, ed in particolare trattamento dei costi congiunti e comuni*

Informazioni sul livello di analisi dei costi diretti e sul livello e sul metodo applicato per includere i costi congiunti e comuni nelle tariffe di interconnessione.

4. *Convenzioni contabili*

Ad esempio, convenzioni contabili impiegate per il trattamento dei costi e riguardanti:

— i tempi per l'ammortamento delle principali categorie di attività fisse (ad esempio terreni, edifici, apparecchiature, ecc.);

— le altre voci di spesa importanti, in termini di entrate rispetto al costo capitale (ad esempio, programmi e sistemi informatici, ricerca e sviluppo, sviluppo di nuove attività, costruzione diretta e indiretta, riparazioni e manutenzione, addebiti per dilazione, ecc.).

Le informazioni sui sistemi di contabilità dei costi di cui al presente allegato possono essere modificate secondo la procedura di cui all'articolo 19.

*ALLEGATO VI***LIMITI PER IL FATTURATO DELLE ATTIVITÀ DI TELECOMUNICAZIONE***(di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 2)***Parte 1**

Il limite relativo al fatturato annuo per le attività di telecomunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1 è fissato a cinquanta milioni di ecu (50 milioni di ecu).

Parte 2

Il limite relativo al fatturato annuo per le attività di telecomunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 2 è fissato a venti milioni di ecu (20 milioni di ecu).

ALLEGATO VII

CONTESTO DI TRATTATIVA SUGLI ACCORDI DI INTERCONNESSIONE

(di cui all'articolo 9, paragrafo 2)

Parte 1

Settori nei quali l'autorità nazionale di regolamentazione può fissare condizioni ex-ante

- a) Procedura di risoluzione delle controversie.
- b) Requisiti per la pubblicazione/l'accesso agli accordi di interconnessione e altri obblighi periodici di pubblicazione.
- c) Requisiti per la parità di accesso e la portabilità dei numeri.
- d) Requisiti per la condivisione delle strutture, ivi compresa l'ubicazione.
- e) Requisiti per il mantenimento dei requisiti essenziali.
- f) Requisiti per l'attribuzione e l'uso dei numeri (compreso l'accesso ai servizi di consultazione elenchi, ai servizi di emergenza e ai numeri paneuropei).
- g) Requisiti per il mantenimento della qualità del servizio punto-punto.
- h) Eventualmente, determinazione della parte scorporata delle tariffe di interconnessione che rappresenta un contributo al costo netto degli obblighi di servizio universale.

Parte 2

Altri elementi di cui va favorita la disciplina negli accordi di interconnessione

- a) Descrizione dei servizi di interconnessione da offrire.
 - b) Condizioni di pagamento, ivi comprese procedure di fatturazione.
 - c) Ubicazione dei punti di interconnessione.
 - d) Norme tecniche di interconnessione.
 - e) Prove di interoperabilità.
 - f) Misure per la conformità ai requisiti essenziali.
 - g) Diritti di proprietà intellettuale.
 - h) Definizione e limitazione della responsabilità e dei risarcimenti.
 - i) Definizione delle tariffe di interconnessione e relativa evoluzione nel tempo.
 - j) Procedura di risoluzione delle controversie tra le parti prima di adire le autorità nazionali di regolamentazione.
 - k) Durata e rinegoziazione degli accordi.
 - l) Procedure in caso di proposte di modifiche alle offerte di reti o servizi di una delle parti.
 - m) Raggiungimento della parità di accesso.
 - n) Uso comune delle strutture.
 - o) Accesso a servizi accessori, supplementari e avanzati.
 - p) Gestione del traffico/della rete.
 - q) Mantenimento e qualità dei servizi di interconnessione.
 - r) Riservatezza delle parti non pubbliche degli accordi.
 - s) Formazione del personale.
-

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1997

riguardante una domanda di deroga presentata dalla Germania ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(97/465/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, lettera c);

considerando che la domanda presentata dalla Germania il 5 giugno 1996, ribadita con lettera del 25 settembre 1996, e pervenuta alla Commissione il 2 ottobre 1996, conteneva le informazioni prescritte al suddetto articolo 8, paragrafo 2, lettera c); che tale domanda riguarda l'alimentazione a gas naturale compresso di un tipo di veicolo della categoria M₁;

considerando che la fondatezza dei motivi adottati nella domanda presentata dalla Germania, secondo cui questi sistemi di alimentazione non soddisfano le prescrizioni delle direttive interessate, in particolare della direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico provocato dalle emissioni dei veicoli a

motore⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/69/CE della Commissione⁽⁴⁾ e della direttiva 80/1268/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al consumo di carburante dei veicoli a motore⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/116/CE della Commissione⁽⁶⁾; che le prove svolte in conformità delle direttive precitate sono state effettuate sia con l'alimentazione a benzina sia con l'alimentazione a gas naturale; che i valori limite da osservare sono stati rispettati con ambedue i sistemi di alimentazione e che le emissioni inquinanti registrate sono state inferiori con il gas naturale; che è pertanto garantita un'equivalenza di tutela dell'ambiente;

considerando che per accertarsi del livello di sicurezza presentato dai veicoli in servizio, gli Stati membri possono svolgere controlli periodici della tenuta stagna dell'impianto ad una pressione almeno uguale a quella di servizio;

considerando che le direttive comunitarie interessate saranno modificate per consentire la produzione di veicoli alimentati a gas naturale compresso;

considerando che la misura prevista nella presente decisione è conforme al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

⁽¹⁾ GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7.

⁽³⁾ GU n. L 76 del 6. 4. 1970, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 282 dell'1. 11. 1996, pag. 64.

⁽⁵⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1980, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1993, pag. 39.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di deroga della Germania a favore della produzione e dell'immissione sul mercato di un tipo di veicolo della categoria M₁, alimentato a gas naturale compresso, è approvata.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1997.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 luglio 1997

recante quinta modifica della decisione 95/33/CE recante approvazione parziale del programma finlandese di attuazione degli articoli 138, 139 e 140 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia

(I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(97/466/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

modificare il programma per quanto riguarda i massimali di aiuto per le cipolle;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando che la Finlandia considera che il massimale di aiuto previsto dalla decisione 95/33/CE per le cipolle sia troppo basso e ha fornito i dati relativi al livello dell'aiuto di cui beneficiava tale prodotto prima dell'adesione; che, conformemente all'articolo 138, paragrafo 2 dell'atto di adesione, la riduzione dell'aiuto concesso giustifica la richiesta finlandese; che non è invece giustificata alcuna modifica dei massimali di aiuto previsti dalla decisione 95/33/CE per gli ortaggi, in quanto le cipolle sono sopresse da tale categoria,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, in particolare l'articolo 138,

considerando che il 26 ottobre 1994 la Finlandia ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 143 dell'atto succitato, il programma di attuazione degli aiuti di cui agli articoli 138, 139 e 140 del medesimo per taluni prodotti e attività relativamente al periodo 1995-1999;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

considerando che parte di tale programma, come modificato dalla lettera in data 16 dicembre 1994, è stato approvato dalla Commissione con la decisione 95/33/CE⁽¹⁾, che tale decisione è stata modificata con le decisioni della Commissione 95/330/CE⁽²⁾, 95/529/CE⁽³⁾, 96/188/CE⁽⁴⁾ e dalla decisione della Commissione del 30 luglio 1996⁽⁵⁾;

I tassi di aiuto di cui all'allegato I della decisione 95/33/CE, a partire dal 1996 sono sostituiti, per quanto riguarda il capitolo «Orticoltura» dai seguenti:

considerando che il 20 febbraio 1997 la Finlandia ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 143 dell'atto di adesione, una richiesta di autorizzazione a

«Aiuti connessi alla superficie»	Tasso massimo dell'aiuto in FIM/ha per la produzione di ciascuno degli anni indicati				
	1996	1997	1998	1999	2000
Orticoltura					
— Mele (tutte le regioni)	2 890	2 190	1 490	790	0
— Frutti di bosco, regione A	2 890	2 190	1 490	790	0
— Frutti di bosco, regioni B e C	2 000	1 500	1 000	500	0
— Cipolle, regione A	11 070	8 520	5 880	3 240	0
— Cipolle, regione B	10 350	8 000	5 560	3 120	0
— Cipolle, regione C	10 350	7 560	5 150	2 770	0
— Altri ortaggi, pieno campo, regione A	5 070	3 870	2 670	1 470	0
— Altri ortaggi, pieno campo, regione B	4 350	3 350	2 350	1 350	0
— Altri ortaggi, pieno campo, regione C	4 350	2 910	1 940	1 000	0*

(1) GU n. L 43 del 25. 2. 1995, pag. 56.

(2) GU n. L 191 del 12. 8. 1995, pag. 37.

(3) GU n. L 302 del 15. 12. 1995, pag. 33.

(4) GU n. L 60 del 9. 3. 1996, pag. 25.

(5) Non ancora pubblicata.

Articolo 2

La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1997

che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/467/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 97/34/CE del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 7,

considerando che con la decisione 94/278/CE della Commissione⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/344/CE⁽⁴⁾, è stato fissato un elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di coniglio;

considerando che conformemente alla direttiva 92/118/CEE del Consiglio⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/90/CE della Commissione⁽⁶⁾, è stato stabilito un elenco di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di selvaggina d'allevamento;

considerando che, per numerosi paesi che figurano in detti elenchi, le condizioni di polizia sanitaria e i certificati veterinari richiesti all'importazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento sono stati fissati dalla decisione 97/219/CE della Commissione⁽⁷⁾;

considerando che la Commissione ha ricevuto da alcuni di questi paesi terzi una serie di elenchi di stabilimenti, accompagnati dalle garanzie che questi ultimi rispondono effettivamente alle esigenze sanitarie appropriate della Comunità e che, in caso di mancata osservanza di dette garanzie da parte di uno stabilimento, le esportazioni di quest'ultimo destinate alla Comunità europea potrebbero essere sospese;

considerando che la Commissione non è stata in grado di verificare, per tutti i paesi terzi interessati, la conformità dei rispettivi stabilimenti alle esigenze comunitarie nonché la validità delle garanzie fornite dall'autorità competente;

considerando che, per evitare l'interruzione degli scambi di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento provenienti da questi paesi, è necessario concedere loro un lasso di tempo supplementare durante il quale gli Stati membri potranno continuare a importare carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento provenienti da stabilimenti da essi riconosciuti, purché la commercializzazione di tali carni sia limitata al mercato nazionale; che durante questo periodo di tempo la Commissione riceverà dai paesi suddetti le garanzie necessarie che le consentiranno di aggiungerli agli elenchi secondo le modalità stabilite dalla decisione 95/408/CE;

considerando che la decisione 97/299/CE della Commissione⁽⁸⁾ fissa un elenco di stabilimenti per quanto riguarda la Repubblica ceca;

considerando che al termine di tale periodo i paesi terzi che non avranno trasmesso gli elenchi degli stabilimenti conformi alle disposizioni comunitarie non potranno più esportare carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento nella Comunità europea;

considerando che spetta quindi agli Stati membri verificare che gli stabilimenti dai quali importano carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento soddisfino esigenze di produzione e di immissione sul mercato non meno rigorose di quelle comunitarie;

considerando che è pertanto possibile mettere a punto per taluni paesi elenchi provvisori di stabilimenti che producono carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento in provenienza dagli stabilimenti dei paesi terzi che figurano in allegato.

⁽¹⁾ GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 17.⁽²⁾ GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 33.⁽³⁾ GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 44.⁽⁴⁾ GU n. L 133 del 4. 6. 1996, pag. 28.⁽⁵⁾ GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.⁽⁶⁾ GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 24.⁽⁷⁾ GU n. L 88 del 3. 4. 1997, pag. 45.⁽⁸⁾ GU n. L 124 del 16. 5. 1997, pag. 50.

2. Fino al 1° gennaio 1998, gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento in provenienza da stabilimenti di paesi terzi diversi da quelli elencati nell'allegato.

3. Le importazioni di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento sono sempre soggette alle disposizioni comunitarie adottate nel settore veterinario.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° luglio 1997.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —
BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS / LISTE OVER VIRKSOMHEDER / VERZEICHNIS DER
BETRIEBE / ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ / LIST OF ESTABLISHMENTS / LISTE DES
ÉTABLISSEMENTS / ELENCO DEGLI STABILIMENTI / LIJST VAN BEDRIJVEN / LISTA DOS
ESTABELECIMENTOS / LUETTELO LAITOKSISTA / FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR

Producto: Carne de conejo y carne de caza de cría (*) / Produkt: Kød af kanin og af opdrættet vildt (*) /
Erzeugnis: Kaninchenfleisch und Fleisch von Zuchtwild (*) / Προϊόν: Κρέας κουνελιού και εκτρεφόμενων
θηραμάτων (*) / Product: Rabbit meat and farmed game meat (*) / Produit: Viande de lapin et viande de
gibier d'élevage (*) / Prodotto: Carni di coniglio e carni di selvaggina d'allevamento (*) / Product:
Konijnenvlees en vlees van gekweekt wild (*) / Produto: Carne de coelho e carne de caça de criação (*) /
Tuote: Tarhatun riistan ja kanin liha (*) / Varuslag: Kaninkött och kött från vilda djur i hägn (*)

(*) = Carne fresca / Fersk kød / Frisches Fleisch / Νωπό Κρέας / Fresh Meat / Viande fraîche / Carni fresche /
Vers vlees / Carne fresca / Tuore liha / Färskt kött

1 = Referencia nacional / National reference / National-Code / Εθνικός αριθμός έγκρισης / National reference /
Référence nationale / Riferimento nazionale / Nationale code / Referência nacional / Kansallinen referenssi /
Nationell referens

2 = Nombre / Navn / Name / Τίτλος εγκατάστασης / Name / Nom / Nome / Naam / Nome / Nimi / Namn

3 = Ciudad / By / Stadt / Πόλη / Town / Ville / Città / Stad / Cidade / Kaupunki / Stad

4 = Región / Region / Region / Περιοχή / Region / Région / Regione / Regio / Região / Alue / Region

5 = Actividad / Aktivitet / Tätigkeit / Είδος εγκατάστασης / Activity / Activité / Attività / Activiteit / Actividade
/ Toimintamuoto / Verksamhet

SH = Matadero / slagteri / Schlachthof / Σφαγιοτεχνική εγκατάσταση / slaughterhouse / abattoir / macello /
Slachthuis / matadouro / teurastamo / Slakteri

CP = Sala de despique / opskæringsvirksomheder / Zerlegungsbetrieb / Εργαστήριο τεμαχισμού / cutting plant
/ découpe / sala di sezionamento / Uitsnijderij / sala de corte / leikkaamo / Styckningsanläggning

CS = Almacén frigorífico / frysehus / Kühlhaus / Ψυκτική εγκατάσταση / cold store / entreposage / deposito
frigorifero / Koelhuis / armazém frigorífico / kylmävarasto / Kyl- och fryshus

6 = Menciones especiales / Særlige bemærkninger / Spezielle Bemerkungen / Ειδικές παρατηρήσεις / Special
remarks / Mentions spéciales / Note particolari / Bijzondere opmerkingen / Menções especiais /
Erikoismainintoja / Anmärkningar

a = Conejo / kanin / Kaninchen / κουνέλι, κουνέλια / rabbit / lapin / coniglio / Konijn / coelho / kanit / Kanin

b = Biungulados / klovbærende dyr / Paarhufer / δίχηλα / bi-ungulates / biungulés / biungulati / Tweehoevigen /
biungulados / sorkkaeläimet / Klövdjur

c = Aves de caza silvestres / opdrættet fjervildt / Zuchtfederwild / εκτρεφόμενα πτερωτά θηράματα / farmed
game birds / gibier d'élevage à plumes / selvaggina da penna di allevamento / Gekweekt vederwild / aves de
caça de criação / tarhatut riistalinnut / Vildfågel i hägn

d = Otros mamíferos / andre landlevende dyr / andere Landsäugetiere / άλλα χερσαία θηλαστικά / other land
mammals / autres mammifères terrestres / altri mammiferi terrestri / Andere landzoogdieren / outros
mamíferos terrestres / muut maalla elävät nisäkkäät / Andra landdäggdjur

e = Estrucioniformes / strudse / Zucht-Flachbrustvögel / στρουθιονίδες / ratites / ratites / ratiti / Loopvogels /
ratites / sileälataiset linnut / Ratiter

Las instalaciones sólo podrán homologarse sobre una base comunitaria cuando se hayan adoptado los
certificados. / Anlæggene kan ikke godkendes på fællesskabsplan før certifikaterne foreligger. /
Gemeinschaftsweit zugelassen werden nur ordnungsgemäß abgenommene Betriebe. / Οι εγκαταστάσεις δεν
θα εγκρίνονται σε κοινοτική βάση πριν από την έκδοση των πιστοποιητικών. / Plants will not be
approved on a Community basis until certificates have been adopted. / Les établissements ne peuvent être
agréés sur une base communautaire avant l'adoption des certificats. / Gli stabilimenti possono essere
riconosciuti a livello comunitario soltanto previa adozione dei certificati. / Inrichtingen worden slechts op
communautair niveau erkend nadat de certificaten zijn goedgekeurd. / Os estabelecimentos não podem ser
aprovados numa base comunitária antes da adopção dos certificados. / Laitokset hyväksytään yhteisön tasolla
vasta todistusten antamisen jälkeen. / Anläggningarna kan inte godkännas på gemenskapsnivå innan intygen
har antagits.

País: AUSTRALIA / Land: AUSTRALIEN / Land: AUSTRALIEN / Χώρα: ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ / Country: AUSTRALIA / Pays: AUSTRALIE / Paese: AUSTRALIA / Land: AUSTRALIË / País: AUSTRÁLIA / Maa: AUSTRALIA / Land: AUSTRALIEN

1	2	3	4	5	6
124	Gold Medal Holdings Pty Ltd	CASUARINA	WESTERN AUSTRALIA	SH-CP-CS	e
167	Dromaius Australia Ltd	WUBIN	WESTERN AUSTRALIA	SH-CP-CS	e
398	Gunnedah Abattoir Holdings Pty Ltd	GUNNEDAH	NEW SOUTH WALES	SH-CP-CS	b
533	Metro Meat International Ltd	MURRAY BRIDGE	SOUTH AUSTRALIA	SH-CP-CS	b
572	Metro Meat International Ltd	KATANNING	WESTERN AUSTRALIA	SH-CP-CS	b
689	Australian Lamb Co. Pty Ltd	SUNSHINE	VICTORIA	CP-CS	b
1027	Metro Meat International Ltd	WOOROLOO	WEST AUSTRALIA	SH-CP-CS	b
1471	Agro Australia Pty Ltd	GEPPS CROSS	SOUTH AUSTRALIA	SH-CP-CS	b
1549	Select Meat Exports Pty Ltd	MOUNT SCHANK	SOUTH AUSTRALIA	SH-CP-CS	b
1857	AGP (VIC) Pty Ltd	WYCHEPROOF	VICTORIA	SH-CP-CS	e
1889	Australian Lamb Co. Pty Ltd	WEST FOOTSCRAY	VICTORIA	CP-CS	b
2019	The Emu Company Pty Ltd	EUROBIN	VICTORIA	SH-CP-CS	e
2346	Pyramid Hill Processing Pty Ltd	PYRAMID HILL	VICTORIA	SH-CP-CS	e
2773	Crown Meats Pty Ltd	DANDENONG	VICTORIA	CP-CS	b
3085	Castricum Brothers Pty Ltd	DANDENONG	VICTORIA	SH-CP-CS	b
3416	Meramist Pty Ltd	CABOOLTURE	QUEENSLAND	SH-CP-CS	b

País: BULGARIA / Land: BULGARIEN / Land: BULGARIEN / Χώρα: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ / Country: BULGARIA / Pays: BULGARIE / Paese: BULGARIA / Land: BULGARIJE / País: BULGÁRIA / Maa: BULGARIA / Land: BULGARIEN

1	2	3	4	5
62	Gorna Oryahovitsa	GORNA ORIAHOVITZA		

País: CHILE / Land: CHILE / Land: CHILE / Χώρα: ΧΙΛΗ / Country: CHILE / Pays: CHILI / Paese: CILE / Land: CHILI / País: CHILE / Maa: CHILE / Land: CHILE

1	2	3	4	5	6
5	Comercial Mañihuales Ltda	COYHAIQUE	XI REGIÓN	CP-CS	c
8	Comercial Mac Lean Y Cia Ltda	PUERTO NATALES	XII REGIÓN	CP-CS	a

País: HUNGRÍA / Land: UNGARN / Land: UNGARN / Χώρα: ΟΥΓΓΑΡΙΑ / Country: HUNGARY /
 Pays: HONGRIE / Paese: UNGHERIA / Land: HONGARIJE / País: HUNGRÍA / Maa: UNKARI /
 Land: UNGERN

1	2	3	4	5	6
44	Komyei Mezőgazdasági Kombinat	KORNYE	KOMAROM MEGYE	SH-CP	a
48	Fotk Kereskedelmi és Szolgáltató Rt Kisállat Feldolgozó Üzem	JASZBERENY	SZOLNOK MEGYE	SH	a
H-100	Szeker Kft Nyulvágó	SZADA	PEST MEGYE	SH	a
H-112	Hajdu Bet Rt Kisvárdai Gyára	KISVÁRDA	SZABOLES-SZATMAR-BEREG MEGYE	SH-CP	a
H-115	Bácska Agrár-Ipari Rt Kisállat Vágóüzem	VASKUT	BACS-KISKUN MEGYE	SH-CP	a
H-116	Gerecse Rt Nyulfeldolgozó Üzeme	BAJ	KOMAROM MEGYE	SH-CP	a
H-124	Timek Kft Nyulvágó Üzeme	GYOMA	BEKES MEGYE	SH	a
H-136	Olivia Kft Nyulvágóhid	LAJOSMIZSE	PEST MEGYE	SH-CP	a

País: POLONIA / Land: POLEN / Land: POLEN / Χώρα: ΠΟΛΩΝΙΑ / Country: POLAND / Pays:
 POLOGNE / Paese: POLONIA / Land: POLEN / País: POLÓNIA / Maa: PUOLA / Land: POLEN

1	2	3	4	5	6
169	Rzeźnia i przetwornia Kroków "Poparex"	TARNOWO PODGORNE	POZNAN	SH-CP	a
190	Eksportowa Rzeźnia Kroków	RYMANOW	KROSNO	SH-CP	a
194	Eksportowa Rzeźnia Kroków "Kanwil" Sp. z o.o.	DEBICA	TARNOW	SH-CP	a
196	Eksportowa Rzeźnia Kroków	MAKOW	RADOM	SH-CP	a
232	Eksportowa Rzeźnia Kroków	WASILKOW	BIALYSTOK	SH-CP	a
240	Eksportowa Rzeźnia Kroków	KSAWEROW	LODZ	SH-CP	a
249	Eksportowa Rzeźnia Kroków	TOMNICE	KALISZ	SH-CP	a
788A	Hubertus Sp. z o.o.	DOBRZYCA K/PILY	PILA	SH-CP	a

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1997

che fissa gli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di selvaggina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/468/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 97/34/CE del Consiglio⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 7,

considerando che la decisione 94/86/CE della Commissione⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/137/CE⁽⁴⁾, stabilisce un elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di selvaggina;

considerando che, per numerosi paesi che figurano in detto elenco, le condizioni di polizia sanitaria e i certificati veterinari richiesti all'importazione di carni di selvaggina sono stati fissati dalla decisione 97/218/CE⁽⁵⁾ della Commissione e dalla decisione 97/220/CE⁽⁶⁾;

considerando che la Commissione ha ricevuto da alcuni di questi paesi terzi una serie di elenchi di stabilimenti, accompagnati dalle garanzie che questi ultimi rispondono effettivamente alle esigenze sanitarie appropriate della Comunità e che, in caso di mancata osservanza di dette garanzie da parte di uno stabilimento, le esportazioni di quest'ultimo destinate alla Comunità europea potrebbero essere sospese;

considerando che la Commissione non è stata in grado di verificare, per tutti i paesi terzi interessati, la conformità dei rispettivi stabilimenti alle esigenze comunitarie nonché la validità delle garanzie fornite dall'autorità competente;

considerando che, per evitare l'interruzione degli scambi di carni di selvaggina provenienti da questi paesi, è necessario concedere loro un lasso di tempo supplementare durante il quale gli Stati membri potranno continuare a importare carni di selvaggina d'allevamento provenienti da stabilimenti da essi riconosciuti, purché la commercializzazione di tali carni sia limitata al mercato nazionale;

che durante questo periodo di tempo la Commissione riceverà dai paesi suddetti le garanzie necessarie che le consentiranno di aggiungerli all'elenco secondo le modalità stabilite dalla decisione 95/408/CE;

considerando che la decisione 97/299/CE della Commissione⁽⁷⁾ fissa un elenco di stabilimenti per quanto riguarda la Repubblica ceca;

considerando che al termine di tale periodo i paesi terzi che non avranno trasmesso gli elenchi degli stabilimenti conformi alle disposizioni comunitarie non potranno più esportare carni di selvaggina nella Comunità europea;

considerando che spetta quindi agli Stati membri verificare che gli stabilimenti dai quali importano carni di selvaggina soddisfino esigenze di produzione e di immissione sul mercato non meno rigorose di quelle comunitarie;

considerando che è pertanto possibile mettere a punto per taluni paesi elenchi provvisori di stabilimenti che producono carni di selvaggina;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano le importazioni di carni di selvaggina in provenienza dagli stabilimenti dei paesi terzi che figurano in allegato.
2. Fino al 1° gennaio 1998, gli Stati membri possono autorizzare le importazioni di carni di selvaggina in provenienza da stabilimenti di paesi terzi diversi da quelli elencati nell'allegato.
3. Le importazioni di carni di selvaggina sono sempre soggette alle disposizioni comunitarie adottate nel settore veterinario.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° luglio 1997.

⁽¹⁾ GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 17.

⁽²⁾ GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 33.

⁽³⁾ GU n. L 44 del 17. 2. 1994, pag. 33.

⁽⁴⁾ GU n. L 31 del 9. 2. 1996, pag. 31.

⁽⁵⁾ GU n. L 88 del 3. 4. 1997, pag. 25.

⁽⁶⁾ GU n. L 88 del 3. 4. 1997, pag. 70.

⁽⁷⁾ GU n. L 124 del 16. 5. 1997, pag. 50.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO —
BIJLAGE — ANEXO — LIITE — BILAGA

LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS / LISTE OVER VIRKSOMHEDER / VERZEICHNIS DER
BETRIEBE / ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ / LIST OF ESTABLISHMENTS / LISTE DES
ÉTABLISSEMENTS / ELENCO DEGLI STABILIMENTI / LIJST VAN BEDRIJVEN / LISTA DOS
ESTABELECIMENTOS / LUETTELO LAITOKSISTA / FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR

Producto: Carne de caza salvaje / Produkt: Kød af vildtlevende vildt / Erzeugnis: Wildfleisch / Προϊόν:
Κρέας άγριων θηραμάτων / Product: Wild game meat / Produit: Viande de gibier sauvage / Prodotto:
Carni di selvaggina / Product: Vlees van vrij wild / Produto: Carne de caça selvagem / Tuote:
Luonnonvaraisen riistan liha / Varuslag: Viltkött

- 1 = Referencia nacional / National reference / National-Code / Εθνικός αριθμός έγκρισης / National reference /
Référéncie nationale / Riferimento nazionale / Nationale code / Referéncia nacional / Kansallinen referenssi /
Nationell referens
- 2 = Nombre / Navn / Name / Τίτλος εγκατάστασης / Name / Nom / Nome / Naam / Nome / Nimi / Namn
- 3 = Ciudad / By / Stadt / Πόλη / Town / Ville / Città / Stad / Cidade / Kaupunki / Stad
- 4 = Región / Region / Region / Περιοχή / Region / Région / Regione / Regio / Região / Alue / Region
- 5 = Actividad / Aktivitet / Tätigkejt / Είδος εγκατάστασης / Activity / Activité / Attività / Activiteit / Actividade
/ Toimintamuoto / Verksamhet

PH = Sala de tratamiento de la caza / vildtbehandlingsvirksomhed / Wildbearbeitungsbetrieb / κέντρο
επεξεργασίας κυνηγιού / wild game processing house / atelier de traitement du gibier sauvage / centro di
lavorazione della selvaggina / Wildverwerkingsseenheid / estabelecimento de tratamento de caça selvagem /
luonnonvaraisen riistan käsittelytila / Viltbearbetningsanläggning

CS = Almacén frigorífico / frysehus / Kühlhaus / Ψυκτική εγκατάσταση / cold store / entreposage / deposito
frigorifero / Koelhuis / armazém frigorífico / kylmävarasto / Kyl- och fryshus

6 = Menciones especiales / Særlige bemærkninger / Spezielle Bemerkungen / Ειδικές παρατηρήσεις / Special
remarks / Mentions spéciales / Note particolari / Bijzondere opmerkingen / Menções especiais /
Erikoismainintoja / Anmärkningar

a = Caza mayor / vildtlevende storvildt / Großwild / μεγάλα άγρια θηράματα / large wild game / gros gibier
sauvage / selvaggina grossa / Grof vrij wild / Caça maior selvagem / luonnonvarainen suurriista / Storvilt

b = Lepóridos / leporidae / Leporiden / λαγόμορφα / leporidae / Léporidés / leporidi / Haasachtigen (leporidae) /
Leporídeos / Leporidae-suvun eläimet / Hardjurr

c = Aves de caza silvestres / vildtlevende fjervildt / Federwild / άγρια πτερωτά θηράματα / wild game birds /
oiseaux sauvages de chasse / selvaggina da penna selvatica / Vrij vederwild / Aves de caça selvagem /
luonnonvaraiset riistalinnut / Vildfågel

T = Prueba para la detección de triquinas / undersøgelse for trikiner / Untersuchung auf Trichinen / εξέταση
παρουσίας τριχιών / examination for trichinae / examen pour le dépistage des trichines / esame per
l'individuazione di trichine / Onderzoek op de aanwezigheid van trichinen / exame para a detecção de
triquinas / trikiinien tutkiminen / trikinkontroll

País: ARGENTINA / Land: ARGENTINA / Land: ARGENTINIEN / Χώρα: APΓENTINH / Country:
ARGENTINA / Pays: ARGENTINE / Paese: ARGENTINA / Land: ARGENTINIË / País: ARGENTINA
/ Maa: ARGENTIINA / Land: ARGENTINA

1	2	3	4	5	6
286	Frigorífico URIBE SRL	COMODORO RIVADAVIA	CHUBUT	PH	b
1326	Est. Frigorífico Azul SA	AZUL	BUENOS AIRES	PH	b
1417	Est. Frigorífico Azul SA	I. ALVEAR	LA PAMPA	PH	b
1425	Infriba SA	BATÁN	BUENOS AIRES	PH	a b
1426	Est. Tapalque SA	TAPALQUE	BUENOS AIRES	PH	b
1462	Friego-Oeste SA	CARLOS TEJEDOR	BUENOS AIRES	PH	b
1550	Orlando Tosoni SA	LINCOLN	BUENOS AIRES	PH	b
1629	Guinea Hermanos	PEHUAJO	BUENOS AIRES	PH	b

1	2	3	4	5	6
1762	Vizental y Cia SA	GENERAL PICO	LA PAMPA	PH	b
1780	Rigon SRL	RUFINO	SANTA FE	PH	b
1782	Rigon SRL	RIO CUARTO	CÓRDOBA	PH	b
1785	Frigorífico San Cayetano SA	SAN CAYETANO	BUENOS AIRES	PH	b
1788	Ind. Alimentaria Cnel. Vidal SA	CORONEL VIDAL	BUENOS AIRES	PH	b
1879	Troncomar SA	AYACUCHO	BUENOS AIRES	PH	b
2066	Planta Patagonia Sur de Frigorífico Faimali SA	RÍO GALLEGOS	SANTA CRUZ	PH	b
2598	Fco. Esquel SA	ESQUEL	CHUBUT	PH	b
3048	UN-AR SA	ASCENSIÓN	BUENOS AIRES	PH	b
3502	Ciervos Pampeanos SA	SANTA ROSA	LA PAMPA	PH	a

País: AUSTRALIA / Land: AUSTRALIEN / Land: AUSTRALIEN / Χώρα: ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ / Country: AUSTRALIA / Pays: AUSTRALIE / Paese: AUSTRALIA / Land: AUSTRALIÉ / País: AUSTRÁLIA / Maa: AUSTRALIA / Land: AUSTRALIEN

1	2	3	4	5	6
141	Keith Thomas Burke & Jane Zemlicka	WALGETT	NEW SOUTH WALES	PH-CS	a T
588	Aussie Game Meats Pty Ltd	ROMA	QUEENSLAND	PH-CS	a T
1552	Victor Walter Bates, William John Bates & Clifford Ernest Dee	EAGLE FARM	QUEENSLAND	PH-CS	a b T
1560	Southern Game Meat Pty Ltd	CHULLORA	NEW SOUTH WALES	PH-CS	a b T
2158	Wild Game Resources Pty Ltd	HAMILTON	QUEENSLAND	PH-CS	a b T
3372	Wild Game Resources Pty Ltd	LONGREACH	QUEENSLAND	PH-CS	a b T

País: BULGARIA / Land: BULGARIEN / Land: BULGARIEN / Χώρα: ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ / Country: BULGARIA / Pays: BULGARIE / Paese: BULGARIA / Land: BULGARIJE / País: BULGÁRIA / Maa: BULGARIA / Land: BULGARIEN

1	2	3	4	5	6
80	Sokol Ltd	HASKOVO	HASKOVO	CS	a b T
81	Sokol Ltd	SAMAKOV	SOGIA	PH-CS	a b T
82	Proslav	PLOVDIV	PLOVDIV	CS	a b T
83	Loznitsa	LOZNITSA	RAZGRAD	CS	a b T

País: CHILE / Land: CHILE / Land: CHILE / Χώρα: ΧΙΛΗ / Country: CHILE / Pays: CHILI / Paese: CILE / Land: CHILI / País: CHILE / Maa: CHILE / Land: CHILE

1	2	3	4	5	6
5	Comercial Mañihuales Ltda	COYHAIQUE	XI REGIÓN	PH-CS	b
8	Comercial Mac Lean Y Cia Ltda	PUERTO NATALES	XII REGIÓN	PH-CS	b

País: HUNGRÍA / Land: UNGARN / Land: UNGARN / Χώρα: ΟΥΓΓΑΡΙΑ / Country: HUNGARY /
 Pays: HONGRIE / Paese: UNGHERIA / Land: HONGARIJE / País: HUNGRIA / Maa: UNKARI /
 Land: UNGERN

1	2	3	4	5	6
50	Mavad RT	VECSSES	PEST MEGYE	PH	a b c
68	Oreglaki Vadfeldolgozo Kft	OREGLAK	SOMOGYE MEGYE	PH	a
70	Vadex Mezőföldi Rt. Vadfeldolgozo Uzem	SOPONYA	FEJER MEGYE	PH	a b c
91	FIWI-HUT Kft	TATA.	KOMÁROM MEGYE	PH	a b c
161	Keletvad Termeltető és Keresk. Kft	UJFEHERTO	SZABOLCS SZ. MEGYE	PH	a b c
163	Vadhutóház Kft	ZALAEGERSZEG	ZALA MEGYE	PH	a

País: LITUANIA / Land: LITAUEN / Land: LITAUEN / Χώρα: ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ / Country: LITHUANIA /
 Pays: LITUANIE / Paese: LITUANIA / Land: LITOUWEN / País: LITUÁNIA / Maa: LIETTUA / Land:
 LITAUEN

1	2	3	4	5	6
62-27	JSC "Viltlit"	MOLAINIAI	PANEVEZYS	PH-CS	a T

País: POLONIA / Land: POLEN / Land: POLEN / Χώρα: ΠΟΛΩΝΙΑ / Country: POLAND / Pays:
 POLOGNE / Paese: POLONIA / Land: POLEN / País: POLÓNIA / Maa: PUOLA / Land: POLEN

1	2	3	4	5	6
4	PHUP "Konrad Baza Las"	KIELCE	KIELCE	PH	a T
151	Las-An	POZNAN	POZNAN	PH	a T
194w	Zaklad Przetworstwa Dziczyzny "Kanwil"	DEBICA	TARNOW	PH	a T
200	Przetownia Dziczyzny "Las"	OLSZTYN	OLSZTYN	PH	a T
225	Zaklad Przetwórstwa Miesa Dziczyzny "Agno"	BRODNICA	TORUN	PH	a T
239	Zaklad Przetworstwa Dziczyzny "Las-Skwierzyna-Gorzów"	SKWIERZYNA	GORZOW	PH	a T
249w	Las Kalisz Sp. z.o.o.	TOMNICE	KALISZ	PH	a T
251	Animex Forest Production	BIALYSTOK	BIALYSTOK	PH	a T
253	Animex Wild Animal Meat Production	BIALOGARD	KOSZALIN	PH	a T
254	Wild-Las-Bochnia	BOCHNIA	TARNOW	PH	a T
259	Opolas	OPOLE	OPOLE	PH	a T
261	Las-Olsztyn	LUBLIN	LUBLIN	PH	a T
263	Wild Sp. z.o.o.	ELK	SUWALKI	PH	a T
264	PPUH "Alces"	TLOKINIA KOSCIELNA	KALISZ	PH	a T
273	Towarzystwo Produkcyjno-Handlowe "Las"	WIESZOWA	KATOWICE	PH	a T
274	Przedsiębiorstwo Handlowe "Wild"	PRZECHELEWO	SLUPSK	PH	a T
279	Baza Eksportowa Dziczyzny "Las"	ZARSZYN K/SANOKA	KROSNO	PH	a T

1	2	3	4	5	6
280	Las-Pol	GRUSZCZYN	POZNAN	PH	a T
281	Zaklad Przetworstwa Dziczyzny "Gregor"	LUBLIN	LUBLIN	PH	a T
284	Baza Eksportu Dziczyzny "Buurkom-Flampol"	SZELIGOWO	KOSZALIN	PH	a T
391	LNP Lingenfelser	ZBASZYNEK	GORZOW	PH	a T
600	Agro-Bor Szczecin	GRYFINO	SZOCECIN	PH	a T
788	Hubertus Sp. z.o.o.	DOBZYCA K/PILY	PILA	PH	a T
950	Hunter wild	WALBRZYCH	WALBRYZCH	PH	a T

País: RUMANÍA / Land: RUMÆNIEN / Land: RUMÄNIEN / Χώρα: ΡΟΥΜΑΝΙΑ / Country: ROMANIA / Pays: ROUMANIE / Paese: ROMANIA / Land: ROEMENIË / País: ROMÉNIA / Maa: ROMANIA / Land: RUMÄNIEN

1	2	3	4	5	6
1	S.C. Carne SA Frigorifer	ARAD	ARAD	PH-CS	a b c T
23	S.C. Scandia SA Frigorifer	SIBIU	SIBIU	PH-CS	a b c T
26	S.C. Carbac SA Frigorifer	BACAU	SIBIU	PH-CS	a b c T
42	S.C. Facos SA Frigorifer	SUCEAVA	SUCEAVA	PH-CS	a b c T
73	S.C. Cominca SA Frigorifer	ORADEA	BIHOR	PH-CS	a b c T

País: ESLOVENIA / Land: SLOVENIEN / Land: SLOWENIEN / Χώρα: ΣΛΟΒΕΝΙΑ / Country: SLOVENIA / Pays: SLOVÉNIE / Paese: SLOVENIA / Land: SLOVENIË / País: ESLOVÉNIA / Maa: SLOVENIA / Land: SLOVENIEN

1	2	3	4	5	6
222	Pomurksa mesna industrija	LENDAVA	MURSKA SOBOTA	PH-CS	a b c T
226	Mercator	LJUBLJANA	LJUBLJANA	PH-CS	a b c T

País: ESLOVAQUIA / Land: SLOVAKIET / Land: SLOWAKEI / Χώρα: ΣΛΟΒΑΚΙΑ / Country: SLOVAKIA / Pays: SLOVAQUIE / Paese: SLOVACCHIA / Land: SLOWAKIJE / País: ESLOVÁQUIA / Maa: SLOVAKIA / Land: SLOVAKIEN

1	2	3	4	5	6
105	Tverex s.r.o.	LUZIANKY	NITRA	PH-CS	a c T
107	Zverex s.r.o. Sala	SALA	SALA	PH-CS	a c T
205	Stredoslovenska Statne Iesy	MICHALOVA	BREZNO	CS	a T
303	Podtatranska hydina a.s	KEZMAROK	KEZMAROK	PH-CS	a T

País: SUDÁFRICA / Land: SYDAFRIKA / Land: SÚDAFRIKA / Χώρα: ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ / Country:
SOUTH AFRICA / Pays: AFRIQUE DU SUD / Paese: SUDAFRICA / Land: ZUID-AFRIKA / País:
ÁFRICA DO SUL / Maa: ETELÄ-AFRIKKA / Land: SYDAFRIKA

1	2	3	4	5	6
96	S.A Venison (Pty) Ltd	DE AAR		PH	a ⁽¹⁾

(¹) Únicamente carne deshuesada — excluidos los despojos / kun udbenet kød — eksklusive slagteaffald / nur entbeintes Fleisch — keine Schlachtnieberzeugnisse / μόνο κρέας χωρίς κόκκαλα — παραπροϊόντα σφαγίων αποκλείονται / deboned meat only — offals excluded / viande désossée seulement — abats exclus / solamente carni disossate — frattaglie escluse / Uitsluitend uitgebeend vlees — geen slachtafval / unicamente carne desossada — com exclusão das miudezas / vain luuttomaksi leikattua lihaa — ilman sivutuotteita / endast benfritt kött — ej inbegripet slaktbiprodukter

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1394/97 della Commissione, del 18 luglio 1997, che fissa gli importi di riferimento regionali previsionali e il valore degli anticipi versati ai produttori di semi di soia, di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna di commercializzazione 1997/1998

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 190 del 19 luglio 1997)

A pagina 38, all'allegato II

anziché:

•Nederland:	1	Cereali	7,110	670,04
	2	Cereali	5,060	476,85

leggi:

•Nederland:	1	Cereali	7,100	669,10
	2	Cereali	5,000	471,20;

a pagina 39, all'allegato II

anziché:

•Portugal:	Sequeiro	S-C.1	Cereali	1,800	169,63
		S-C.2	Cereali	1,400	131,93
		S-C.3	Cereali	2,500	235,60
		S-C.4	Cereali	4,000	376,96
		S-C.5	Cereali	3,500	329,84
		S-C.6	Cereali	3,000	282,72
		S-C.7	Cereali	1,000	94,24
	Regadio	S-M.1	Cereali	2,000	188,48
		S-A.1	Cereali	3,800	358,11
		R-C.1	Cereali	9,900	932,97
		R-C.2	Cereali	8,400	791,61
		R-C.3	Cereali	4,900	461,77
		R-C.4	Cereali	2,910	274,24
		R-C.5	Cereali	9,000	848,15
		R-C.6	Cereali	7,000	659,67
		R-M.1	Cereali	4,400	414,65

leggi:

•Portugal:	Sequeiro	S-C.1	Cereali	1,550	146,07
		S-C.2	Cereali	1,100	103,66
		S-C.3	Cereali	2,150	202,61
		S-C.4	Cereali	3,500	329,84
		S-C.5	Cereali	2,750	259,16
		S-M.1	Cereali	2,000	188,48
		S-A.1	Cereali	3,800	358,11
	Regadio	R-C.1	Cereali	8,500	801,03
		R-C.2	Cereali	7,000	659,67
		R-C.3	Cereali	4,400	414,65
		R-C.4	Cereali	2,400	226,17
		R-C.5	Cereali	7,200	678,52
		R-C.6	Cereali	5,200	490,04
		R-C.7	Cereali	5,800	546,59
		R-C.8	Cereali	4,600	433,50
		R-C.9	Cereali	3,300	310,99
		R-M.1	Cereali	4,400	414,65